

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione della generale riforma sul decentramento amministrativo, anche il mondo dell'occupazione sta attuando un decentramento dei servizi per l'impiego, accompagnato da un progressivo trasferimento delle risorse necessarie alle regioni e agli enti locali;

la regione Lombardia, con l'approvazione della legge regionale n. 1 del 15 gennaio 1999, ha provveduto a disciplinare le attività erogate dai servizi pubblici in tema d'occupazione, individuando le funzioni e i compiti che in quest'ambito saranno attribuiti alle province;

in particolare, le province si troveranno a svolgere le attività di collocamento, oltre che a gestire ed erogare tutti i servizi connessi, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, la concertazione con le parti sociali;

in tale ambito procedimentale, la legislazione vigente prevede l'assegnazione alle province di una quota pari al 65-70 per cento del personale esistente in forza agli uffici decentrati del ministero del lavoro al 30 giugno 1997;

nella provincia di Bergamo il quadro risultante dall'applicazione della legge, dal momento che i dipendenti ministeriali hanno anche un diritto di scelta tra Stato e provincia, evidenzia forti disparità nel rapporto tra cittadini serviti ed operatori addetti ai servizi, soprattutto in zone

come Almè e Trescore Balneario, dove per circa due mila iscritti nelle liste di collocamento non esiste personale trasferito alla provincia —:

se non valuti negativamente la prospettata mancanza di servizi in alcune zone, soprattutto montane, dove sarebbe invece necessario assicurare servizi e strutture per le attività imprenditoriali ed industriali particolarmente fiorenti in tali aree, nonostante i continui disagi;

se, ravvisata la necessità di elevare la qualità dei servizi all'impiego, non intenda garantire un adeguato livello di risorse umane attualmente inserite nella struttura e un adeguato sostegno finanziario per le necessarie integrazioni professionali.

(4-22752)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato si rappresenta quanto segue.*

Con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 si sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, in ottemperanza al dettato dell'articolo 1, della legge 59/1997.

Con conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, in attuazione dell'articolo 7, del citato decreto legislativo, sono state individuate, in via generale le risorse da trasferire alle Regioni in materia di mercato del lavoro.

Una volta attuato il decentramento, ai sensi della normativa sopra richiamata, le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, oggi attribuite alle strutture statali, saranno

espletate direttamente dalle Regioni e dalle Province, le quali provvederanno a gestire i relativi servizi.

Nell'assicurare questi ultimi, gli enti locali avranno a disposizione il personale trasferito dal Ministero, variamente qualificato e, nelle zone dove tale personale dovesse risultare carente, l'ente locale potrà farvi fronte con tutte le risorse trasferite, tra le quali quelle finanziarie relative al personale trasferito, per il periodo compreso tra il 30/6/1997 e la data dell'effettivo trasferimento.

Per quanto attiene, in particolare, alla Regione Lombardia, questa Amministrazione si è impegnata a richiedere risorse finanziarie aggiuntive, in occasione della predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, al fine di adeguare il contingente del personale trasferito, per opzione individuale, alla percentuale del 70 per cento, in considerazione della particolare carenza di personale, registrata nella Regione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALEMANNI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 marzo 1998 ha avuto luogo la gara d'appalto ufficiosa per l'affidamento dei lavori di restauro in oggetto, nella Chiesa San Pietro in Montorio a Roma, indetta dalla Soprintendenza Baa di Roma (per n. 227 dell'11 agosto 1997 - Cap. B);

l'importo a base d'appalto era di lire 259.181.820;

i lavori suindicati sono stati regolarmente appaltati e le opere hanno avuto inizio;

secondo notizie pervenute all'interrogante, risulterebbe che dette opere non sono state completate, così come era stato

previsto dalla successione degli interventi descritti nella perizia e nel capitolato di spesa;

allo stato attuale, è stato eseguito il solo intervento di pulitura di parte della superficie decorata, con l'asportazione parziale delle vecchie ridipinture;

anche l'operazione di pulitura è incompleta ed è stata eseguita sulla superficie decorata fino ad un'altezza di circa metri due da terra, con un taglio netto e casuale delle decorazioni ed un evidente effetto di scompenso cromatico;

le previste operazioni di consolidamento e presentazione estetica delle superfici non sono state eseguite;

in considerazione di quanto sin qui esposto, il valore artistico delle opere risulta gravemente offeso, sia dal punto di vista conservativo che estetico e che tale circostanza è da ritenersi particolarmente lesiva vista l'importanza della Chiesa in questione;

l'intervento condotto dalla Soprintendenza Baa di Roma si è rivelato peggiorativo rispetto alle condizioni originali delle opere, le quali, prima dell'intervento, mantenevano una complessiva leggibilità estetica;

in loco non risulta allestito alcun ponteggio che possa far ipotizzare una semplice sospensione determinata da motivazioni tecniche;

in considerazione dello sviluppo metrico delle decorazioni da restaurare, l'importo a base d'appalto si può ritenere sufficientemente congruo e tale da consentire la conclusione delle opere senza variazioni di perizia —:

quali siano le cause che hanno determinato l'incompletezza dei restauri;

quale sia l'entità economica corrisposta alla ditta aggiudicataria degli appalti;

se si ritenga utile interpellare degli esperti del settore per stabilire la congruità degli importi a base d'appalto. (4-25127)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare indicata si chiedono notizie in ordine al restauro della Chiesa di San Pietro in Montorio.*

Al riguardo si comunica che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma ha redatto la perizia di spesa n. 227 dell'11 agosto 1997 per un importo di lire 300.000.000 per il Cap. B, di cui lire 259.181.820 a base di appalto per lavori e lire 25.918.180 a disposizione per IVA. Tale perizia è stata approvata dal Soprintendente in data 26 ottobre 1997.

I lavori sono stati appaltati mediante gara effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1978. La gara è stata vinta dall'Impresa Roma Consorzio, costituita interamente da restauratori diplomati presso l'Istituto Centrale per il Restauro, che ha offerto il ribasso del 15,71 per cento su prezzi unitari, ribasso che è stato ritenuto congruo dall'Amministrazione.

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del suddetto ribasso sulla somma di lire 259.181.820 a base di appalto, è risultato di lire 218.464.356, somma netta autorizzata.

I lavori, consegnati in data 4 maggio 1998, sono stati ultimati il 7 febbraio 1999.

La perizia di spesa prevedeva il restauro degli stucchi della cappella per complessivi 157,77 mq., coincidenti con il lotto funzionale di restauro della cupola della cappella, che è stato interamente eseguito. L'intervento non è stato esteso alle pareti laterali, perché non previsto dall'importo a disposizione. Le previste operazioni di restauro, preconsolidamento, consolidamento, pulitura a bisturi e presentazione estetica delle superfici, sono state perfettamente completate per quanto riguarda la parte concernente la cupola, prevista nella perizia di spesa.

Il restauro è stato effettuato con metodi e tecniche collaudati ed è da considerare di alto livello.

Non è stata effettuata alcuna doratura degli stucchi per motivi tecnici: lasciare in vista il bolo e il minio di preparazione della doratura è l'unica possibilità di sottolineare in termini moderni il concetto della regalità

di Cristo, al quale è dedicata la cappella, voluto espressamente dalla Committenza senza operare dei falsi storici. La riproposizione della doratura nella sottilissima cornice all'imposta delle cupola suggerisce la nota dominante di quello che doveva essere e storicamente non si può ricostruire, pena la falsità del bene.

Non esistono ponteggi in cantiere perché il lotto funzionale è concluso e in attesa di ulteriori finanziamenti per il restauro delle pareti della cappella e dell'altare non si possono pagare noleggi aggiuntivi. È a disposizione in Soprintendenza un rilievo di massima della cappella per consentire la verifica delle misure delle opere effettivamente eseguite.

Alla Ditta aggiudicatrice dell'appalto è stato corrisposto l'importo complessivo netto di lire 218.464.356.

La rilevanza dell'intervento è dimostrata, oltre che dal successo ottenuto in occasione della recente visita di Sua Maestà il Re di Spagna, anche dal fatto che il Direttore dei Lavori è stato invitato dall'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia e Conservazione, Cattedra Cantieri per il Restauro Architettonico a presentare il metodo alla base del restauro agli studenti e agli iscritti al dottorato di ricerca. A tale conferenza, tenutasi nel marzo u.s., hanno partecipato anche il Direttore del Dipartimento e tutti i Professori della Facoltà, che si sono congratulati con la Soprintendenza.

Infine, in ordine alla richiesta di interpellare esperti nel settore per stabilire la congruità degli importi a base d'appalto, si ritiene che la responsabilità tecnica del lavoro svolto compete ai funzionari della Soprintendenza. Comunque, per quanto riguarda la cappella in questione, il Direttore dei Lavori si è avvalso, in corso d'opera, oltre che dell'apporto di architetti e storici dell'arte dell'Istituto, anche di un Ispettore centrale del Ministero e del Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma, che hanno supportato con il loro parere la correttezza del restauro.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ALOI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, nella zona relativa ai comuni di Condofuri, Bova e Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, non si ha la ricezione del terzo canale della televisione e che i cittadini di tutta quell'area hanno ripetutamente fatto presente questa situazione attraverso una serie di legittime proteste senza però alcun esito;

se non ritenga di dovere tempestivamente intervenire affinché sia ripristinata una situazione di normale ricezione dei programmi di Rai 3, non essendo concepibile che i cittadini dei citati tre comuni della provincia di Reggio debbano subire da tempo siffatto inconveniente e non possano fruire di un pubblico servizio, malgrado gli stessi paghino regolarmente il richiesto canone. (4-16763)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che dagli accertamenti effettuati è risultato che il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in ambito regionale — stabilito nel 96 per cento della popolazione dal vigente contratto di servizio Stato-RAI è stato raggiunto nella regione Calabria.*

Tuttavia, i residenti nei centri abitati della fascia ionica posti a sud della provincia di Reggio Calabria ricevono i programmi regionali trasmessi dall'impianto di Monte Lauro, sito in provincia di Catania, che irradia l'informazione regionale siciliana.

Il problema potrebbe essere risolto con l'attivazione di impianti ripetitori dei programmi della terza rete diffusi dalla regione Calabria ma tale soluzione non si presenta né facile, né rapida a causa delle interferenze esistenti nella zona costiera in questione, dove lo spettro delle frequenze risulta interamente occupato.

Per quanto concerne, in particolare, il centro di Bova, il medesimo riceve regolarmente i programmi delle 3 reti RAI dall'impianto di Capo Spartivento, mentre le località di Palizzi e Condofuri non risultano ancora servite; in attuazione di quanto previsto dal contratto di servizio la concessio-

naria RAI sta procedendo alla realizzazione degli omonimi impianti: in particolare ha provveduto ad avviare, per uno la progettazione esecutiva e, per l'altro, lo studio di fattibilità.

Quanto, infine, al pagamento del canone di abbonamento si rammenta che a norma dell'articolo 1 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, esso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535 che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

AMORUSO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la città di Bisceglie (Bari) vanta la presenza sul proprio territorio di ben quattro Dolmen, monumenti funerari preistorici di inestimabile valore culturale;

il più noto di questi, il Dolmen della Chianca, è unanimemente riconosciuto come il Dolmen più importante d'Europa, risultando un perfetto ed integro esempio di Dolmen a « dromos », tanto che la sua immagine è riportata su numerosi libri di storia e guide turistiche;

negli ultimi giorni il locale Gruppo Scout, durante un sopralluogo, ha scoperto un vero e proprio scempio compiuto ai danni del monumento, imbrattato con spray nero e disegni che richiamerebbero rituali satanici;

al di là di questo atto vandalico, per 24 ore al giorno il Dolmen della Chianca è facile bersaglio per chiunque voglia imbrattarlo, danneggiarlo o distruggerlo, essendo del tutto privo di protezione, sprov-

visto di recinzione e di allarme, e trovandosi a poche decine di metri da una strada di campagna e a breve distanza dall'Autostrada;

negli ultimi anni numerose lastre minori del « dromos », il corridoio che precede la cella funeraria, sono state divelte, e successivamente conservate e ripristinate dalla Soprintendenza, grazie alle segnalazioni e alla collaborazione del Gruppo Scout;

l'amministrazione comunale di Bisceglie non ha mai promosso serie iniziative mirate alla tutela di questi monumenti, quali l'acquisizione dei siti, la recinzione e l'istituzione di un servizio permanente di guardiana, privilegiando al contrario nel campo culturale scelte assai discutibili e dispendiose —:

quali iniziative intenda assumere, al fine di assumere informazioni circa le responsabilità nel grave danno compiuto al patrimonio culturale dell'intero mezzogiorno d'Italia;

se non si intendano promuovere iniziative per garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei Dolmen di Bisceglie. (4-22209)

RISPOSTA. — *IL Dolmen della Chianca, oggetto dell'interrogazione parlamentare indicata, risalente all'età del Bronzo (II millennio a.C.), ricade, insieme ad altri simili ma meno noti, a sud del centro abitato di Bisceglie, in un'area con i tipici tratti della campagna pugliese.*

Il Dolmen è sito entro un basso recinto in pietra di recente costruzione che delimitava l'area di proprietà demaniale, di limitate dimensioni e priva di quelle infrastrutture necessarie per l'assegnazione stabile di personale di vigilanza della Soprintendenza archeologica di Taranto.

Ciò fa sì che il monumento sia esposto a danneggiamenti, ai quali la Soprintendenza cerca ogni volta di far fronte con interventi di restauro e pulizia.

Proprio in riferimento agli ultimi episodi cui si fa cenno nell'interrogazione parlamentare, la Soprintendenza ha ritenuto di

adoptare, per l'asportazione di scritte e disegni indelebili, che interessavano parte dei lastroni calcarei della cella, la tecnica laser, affidando apposito incarico al Centro Laser di Bari. L'intervento, che ha dato ottimi risultati, si è concluso.

Infine, per quanto concerne le iniziative adottate d'accordo con il comune di Bisceglie per la difficile opera di protezione del sito, si comunica che in sede di conferenza di servizi presso lo stesso comune in data 5 maggio u.s. l'Amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di acquisire un ampio spazio circostante l'area demaniale, da delimitare e proteggere con una recinzione di tipo stabile con impianto antintrusione collegato con un servizio di vigilanza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

APOLLONI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

f4 in atto, da parte della divisione credito fondiario della Banca nazionale del lavoro sita a Roma in piazzale dell'Agricoltura n. 24, un vergognoso ritardo nella conclusione di una pratica per l'estinzione di un mutuo alberghiero, con garanzia ipotecaria, a tasso di interesse variabile semestralmente;

il mutuo, il cui capitale originario ammontava a circa 900 milioni di lire, era intestato al signor Gino Bonamigo, titolare del complesso alberghiero « Albergo Alla Corte » sito a Bassano del Grappa (Vicenza) in via Corte n. 54;

in un secondo momento, terzi erano disponibili ad accollarsi il mutuo;

la pratica per l'estinzione del mutuo in questione, seguita dal dottor Moscatelli, f4 stata avviata in data 26 giugno 1998 ed inviata a Roma, da parte della filiale di Vicenza, in data 25 giugno 1998;

tuttavia, la divisione credito fondiario della Banca nazionale del lavoro fino ad

oggi non ha ancora completato, come più volte richiesto, la pratica per l'estinzione del mutuo, causando danni patrimoniali non indifferenti quali pagamenti di more;

l'istituto in questione sta letteralmente lucrando sul ritardo causato ad arte, provocando pertanto dal 1° gennaio 1998 il pagamento di un tasso di mora pari all'11,10 per cento a spese del cliente e a tutto vantaggio esclusivo della banca —:

se ritengano opportuno avviare un'indagine per chiarire quali responsabilità civile e/o penali abbia la divisione credito fondiario della Banca nazionale del lavoro nel ritardare di proposito la conclusione della pratica di cui sopra;

quali altri mezzi esistano per i terzi, di cui sopra, per ottenere una rapida conclusione della pratica per avviare l'estinzione definitiva del mutuo. (4-19531)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il ritardo da parte della Banca Nazionale del Lavoro in ordine alla richiesta di estinzione di un mutuo ipotecario concesso al titolare del complesso alberghiero « Albergo alla Corte » sito a Bassano del Grappa (Vicenza).*

Al riguardo, la Banca d'Italia ha interessato la suddetta Banca Nazionale del Lavoro, che ha comunicato quanto segue.

A fronte di una proposta di definizione a saldo e stralcio presentata all'Agenzia di Bassano del Grappa della Banca Nazionale del Lavoro dal Sig. Silvano Fiorese in data 24 giugno 1998, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Divisione Credito Fondiario della BNL, la predetta Divisione autorizzava la definizione della posizione a fronte di un primo versamento di lire 900.000.000 ed uno successivo, entro trenta giorni dal precedente di lire 716.810.825, contro rinuncia effettiva da parte della BNL a lire 40.000.000 per interessi moratori.

Tale decisione veniva comunicata alla Filiale di Vicenza della BNL con lettera del 7 agosto 1998; in data 31 agosto 1998 l'interessato effettuava il primo versamento di lire 900.000.000 previsto nella delibera e tempestivamente veniva disposto da parte

della predetta Divisione Credito Fondiario della BNL il deposito dell'atto di rinuncia agli atti esecutivi. In data 13 ottobre 1998 l'interessato effettuava il secondo versamento di lire 716.810.825 necessario per la definizione della pratica.

Pertanto, il ritardo intervenuto nell'effettuazione del secondo versamento, essendo l'importo da versare a cifra fissa, ha determinato la richiesta da parte della Divisione Credito Fondiario della BNL di un ulteriore versamento di lire 4.918.979 per interessi moratori.

Tale versamento è stato effettuato in data 14 ottobre 1998, e la pratica è stata pertanto definita.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

ARACU. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

molti abitanti della città di Sulmona si sono frequentemente lamentati del servizio postale operante nella suddetta località;

infatti, i ripetuti riassetto della struttura del distretto postale di Sulmona hanno determinato l'eliminazione del servizio recapito a mezzo di fattorino e quelli di fonodettatura nei giorni festivi provocando non poche difficoltà per gli utenti impossibilitati a ricevere o spedire posta e telegrammi;

il servizio telefonico sostitutivo è spesso impossibile da utilizzare a causa della forte concentrazione su questo mezzo;

una revisione dell'utilizzo degli organici del distretto postale di Sulmona costituirebbe una soluzione auspicabile e apprezzabile —:

quali iniziative intenda adottare per garantire ai cittadini un servizio postale completo e funzionante nel comune di Sulmona. (4-23737)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha riferito che già l'ex Ente Poste Italiane, avviando una riorganizzazione dei processi produttivi dei servizi postali, nel 1996 aveva operato degli interventi innovativi con particolare riferimento al settore telegrafico. Nelle strutture del distretto postale di Sulmona, le innovazioni furono introdotte, in via sperimentale, per tre mesi (dal 1° luglio 1997 al 30 settembre 1997) e, visto il buon esito, successivamente applicate in via definitiva. Nel contesto in esame, a seguito dell'analisi dei dati relativi al flusso di traffico, fu ritenuta congrua la presenza, nei giorni feriali, di due unità con orario 8.00-14.00/13.15-19.15.

Fin dal 16 febbraio 1994, invece, vista la esiguità del traffico telegrafico nei giorni festivi, è stato soppresso il relativo servizio di accettazione dei telegrammi, che viene svolto tramite il numero telefonico 186.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che il disservizio lamentato è stato causato da alcune anomalie tecniche registrate nella fase di trasferimento della chiamata da un centralino all'altro e che al momento attuale le anomalie riscontrate sono state risolte.

La società ha altresì assicurato che, allo scopo di prevenire eventuali futuri disservizi, è stato incrementato il numero dei centri operativi di accoglienza telefonica ed è stato introdotto un apposito controllo sul corretto funzionamento del centralino di Sulmona.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ARMAROLI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nelle settimane scorse alcuni nostri connazionali in vacanza in Croazia sono

stati vittime di episodi a dir poco inquietanti, arrivando in un caso addirittura alla tragedia;

infatti, dopo la morte del medico genovese Riccardo Cetina a seguito dei pestaggi subiti nel corso di una azione della polizia (ma sull'accaduto ancora molti sono i punti oscuri), si ricorda la vicenda di un agente di commercio di Foggia, Roberto Gaudiano, ampiamente riportata dai quotidiani. Avendo pescato alcuni frutti di mare, è stato portato davanti a un giudice, trattato in modo a dir poco brutale e arbitrario e costretto a pagare una forte somma entro un'ora, pena l'arresto. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, gli è stato risposto « qui la legge la faccio io », e gli è stata negata la possibilità di rivolgersi al consolato italiano. Si è visto costretto a firmare una lettera di scuse alla Repubblica di Croazia ed è stato espulso sui due piedi;

a seguito dell'uccisione del Cetina il Ministro degli esteri croato ha assicurato al suo collega italiano che il suo governo si sta occupando attivamente del caso e che gli agenti responsabili dei soprusi sono già stati incarcerati; fatto sta che per ventiquattr'ore l'autorità italiana non è stata avvertita di nulla e, per di più, ci sono stati dei tentativi di depistaggio;

nulla è stato detto in merito ad altri episodi inquietanti come quello sopra riportato, dei quali sono state vittime i nostri connazionali —:

se non ritenga opportuno attivarsi urgentemente al fine di fare al più presto luce su queste drammatiche vicende, pretendendo dal governo croato la massima collaborazione e le necessarie garanzie affinché vengano individuati e puniti i responsabili, con la certezza che casi del genere non abbiano mai più a ripetersi.

(4-19479)

RISPOSTA. — *Sui due episodi denunciati dall'interrogante occorre fare una netta distinzione.*

Nel caso del connazionale Roberto Gaudiano, espulso dalla Croazia in occasione

delle sue vacanze, è possibile imputare alle Autorità croate esclusivamente il mancato rispetto degli obblighi internazionali vigenti in materia consolare, dato che hanno impedito al Sig. Gaudiano di porsi in contatto con il Vice Consolato in Spalato, competente per territorio. Una ferma protesta è stata immediatamente inoltrata dall'Ambasciata in Zagabria al Ministero degli Esteri croato, che ha assicurato, per il futuro, che casi simili non dovrebbero più verificarsi.

Per completezza di informazione si fa presente che l'esercizio della pesca subacquea — anche a livello amatoriale — necessita la concessione di un'autorizzazione da parte delle Autorità croate; inoltre i frutti di mare pescati — sebbene in modica quantità — dal Sig. Gaudiano appartengono ad una specie protetta dalle leggi croate.

Di ben diverso tenore e gravità è invece la vicenda del decesso del medico genovese Riccardo Cetina, comunicato dal Ministero degli Esteri croato il 3 settembre scorso, a ventiquattr'ore dall'accaduto.

Riccardo Cetina si era recato a Sebenico per turismo. Secondo la ricostruzione delle Autorità croate, la Polizia sarebbe intervenuta il 1° settembre scorso intorno alle 22.00 presso il bar in cui il predetto cenava ed in cui quest'ultimo avrebbe compiuto « atti contro l'ordine pubblico ». Il connazionale, allontanatosi prima dell'intervento delle Autorità, avrebbe successivamente eluso il blocco di Polizia, provocato un inseguimento in automobile, ed inscenato un tentativo di fuga. Gli agenti riuscivano tuttavia a bloccarlo ed a caricarlo sulla vettura della Polizia. Durante questa operazione il connazionale subiva delle lesioni tali da provocarne il ricovero ospedaliero, prima a Sebenico, poi a Spalato, a causa del peggioramento delle sue condizioni.

L'autopsia sul corpo del connazionale, cui ha preso parte anche il consulente medico-legale di fiducia della nostra Ambasciata in Zagabria, ha confermato che il decesso è da imputarsi ad una grave emorragia cerebrale. Sul corpo del defunto sono stati inoltre rilevati numerosi segni di colpi ricevuti, alcuni dei quali con particolare violenza.

L'Ambasciata d'Italia in Zagabria ha sin dall'inizio seguito il caso con la dovuta massima attenzione. Dopo aver effettuato un primo passo presso il Governo croato, chiedendo che le competenti Autorità italiane, nei modi consentiti dalle norme internazionali vigenti, vengano coinvolte nelle indagini avviate da parte croata, l'Ambasciatore Olivieri ha incontrato il Ministro Granic ed il Direttore per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri Paro, ottenendo assicurazioni circa la ferma intenzione delle Autorità croate di procedere ad un tempestivo e completo accertamento di ogni circostanza relativa al decesso.

Il 7 settembre scorso, il drammatico evento ha fatto oggetto di un colloquio telefonico tra il Ministro Dini ed il suo omologo croato, che ha riaffermato l'impegno del suo Paese in tale senso.

Anche in conseguenza della ferma presa di posizione italiana, il Ministero dell'Interno croato — al fine di effettuare un accertamento sulle circostanze relative al decesso — ha designato una Commissione d'inchiesta, il cui rapporto ricalca la versione già accreditata dal Ministero degli Esteri, ed ha confermato la sospensione dal servizio dei sette agenti di polizia che hanno partecipato all'operazione nei confronti di Cetina, a carico di una parte dei quali è stata aperta un'inchiesta per maltrattamenti, lesioni, abuso di potere e mancato rapporto ai superiori.

L'11 settembre u.s. il Ministro dell'Interno croato Penic ha annunciato un cambio di organico nella Direzione della Polizia di Sebenico. Sei funzionari sono stati rimossi dall'incarico. Presso la Direzione della Polizia sono stati inoltre inviati due funzionari alle dirette dipendenze di Penic, affinché vi ristabiliscano la necessaria disciplina e trasparenza, alla luce delle numerose irregolarità commesse in passato.

Il Governo croato ha infine ribadito che intende mostrare all'opinione pubblica interna e straniera che incidenti come quello in cui ha perso la vita Cetina non sono né verranno tollerati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento;

l'informazione della Rai dovrebbe raggiungere, proprio in quanto servizio pubblico, tutto il Paese, a prescindere dalle difficoltà tecniche che si possono incontrare;

la nuova Rai3 senza pubblicità dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell'informazione pubblica, soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni regionali;

nei comuni abruzzesi di Carunchio, Torrebruna, Castiglion Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, Dogliola, Celenza sul Trigno, Tufilli e Palmoli non si riceve il segnale di Rai3;

quali provvedimenti abbia intenzione di prendere, per restituire agli abitanti dei paesi sopra menzionati il loro sacrosanto diritto all'informazione;

se sia giuridicamente plausibile che la Rai, azienda che agisce in regime di concessione, possa permettersi di non garantire uno dei suoi servizi più importanti.

(4-19914)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che dagli accertamenti effettuati è risultato che il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in ambito regionale stabilito nel 96 per cento della popolazione dal vigente contratto di servizio Stato-RAI — è stato raggiunto nella regione Abruzzo.*

Tuttavia i comuni citati nell'atto parlamentare trovandosi in un versante rivolto verso il Molise captano programmi irradiati dagli impianti di quest'ultima regione e non da quelli dell'Abruzzo.

In proposito la concessionaria RAI — interessata in merito — ha precisato che il proprio ufficio periferico (zona alta frequenza) di Pescara ha studiato approfonditamente la locale situazione arrivando alla conclusione che l'inconveniente lamentato potrebbe essere eliminato con l'attivazione

di tanti piccoli impianti ripetitori, soluzione che però appare, allo stato attuale, impraticabile attesa l'assoluta mancanza di canali disponibili.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 469 del Sebino è chiusa al traffico all'altezza del comune di Castro per alcuni interventi di bonifica delle pareti rocciose;

nel corso di un incontro tenutosi nella seconda metà del mese di febbraio del 1997 tra l'Anas e un comitato di coordinamento presso la sede della comunità montana della Valcamonica, l'ingegner Arcoleo, del dipartimento Anas di Milano, ha testualmente affermato: « per la natura e la complessità dei lavori di risanamento i tempi di riapertura non saranno brevi »;

in prossimità della stagione turistica estiva, la strada statale 469 rivestirà un'importanza fondamentale per lo spostamento delle migliaia di turisti, soprattutto stranieri, che scelgono il lago d'Iseo per le vacanze con notevole indotto per la povera economia locale —:

se intenda intervenire per il ripristino, nel più breve tempo possibile, della viabilità sulla strada statale 469, oltre che per valutare soluzioni alternative, al fine di non danneggiare il regolare svolgimento delle attività economiche legate al turismo.

(4-09112)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito al quesito posto dall'interrogazione l'Ente Nazionale delle Strade rappresenta che la strada statale n. 469 « Sebina Occidentale », chiusa al transito dal km. 2+000 al km. 2+500 a seguito di una gravissima situazione di pericolo riscontrata

nell'ammasso sovrastante la stessa, è stata riaperta in data 06.09.1997.

Per consentire il completamento dei lavori di bonifica, la riapertura è stata disposta con l'istituzione del senso unico alternato e con divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore ai mt. 2 e massa superiore alle 3,5 tonnellate.

In data 24.03.1998 la statale è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, pur mantenendo il divieto per i veicoli di larghezza superiore a mt. 2 o massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

L'ANAS riferisce, inoltre, che al fine di procedere alla seconda fase dei lavori di messa in sicurezza della statale n. 469, consistenti nella formazione di un tetto barriera sopra la sede stradale, si renderà necessaria la chiusura della strada in fasce orarie per un periodo di circa 60 giorni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

CIAPUSCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 4 gennaio 1999 la sezione circoscrizionale per l'impiego di Tirano (Sondrio) del ministero del lavoro e della previdenza sociale indicava una selezione per l'assunzione al IV livello, a tempo determinato di un operatore addetto alla cucina presso il Pensionato anziani Visconti Venosta di Grosio (Sondrio), l'assunzione a tempo determinato era sino al 31 marzo 1999;

gli aventi diritto che si presentarono furono la signora Mihreteab Ruta che risultava residente a Grosio e che acquisì punti 952, ed il signor Stefanini Giovanni, residente in Sondalo, al quale vennero accreditati punti 960;

tutto questo dalle risultanze del verbale di risposta alla richiesta n. 844 del 28 dicembre 1998 protocollo n. 165 dell'ufficio del lavoro di Tirano dell'8 gennaio 1999;

il giorno 8 gennaio veniva assunta al posto di lavoro la signora Mihreteab Ruta pur risultante dal verbale con meno punteggio del signor Stefanini, al quale venne spedita solo in quella data, la risposta con i risultati, cioè dopo che la signora aveva già preso servizio presso il pensionato per anziani in Grosio;

al signor Stefanini che chiese spiegazioni, da parte dell'ufficio territoriale in premessa non vennero arrogantemente date risposte —:

se esistono motivi o norme specifiche per i quali si dovette anteporre l'assunzione della signora Mihreteab a quella del signor Stefanini o si stia assistendo ad un caso di discriminazione avverso i cittadini residenti in Sondalo (Sondrio);

per quale motivo la risposta al signor Stefanini sia stata inviata con ritardo tale da pregiudicare la sua assunzione, qualora ne avesse avuto diritto, o comunque perché sia stata inviata dopo l'assunzione della signora Mihreteab;

in base a quale norma sono stati assegnati i punti di cui sopra e come mai sia stato assegnato il posto di lavoro al punteggio più basso;

se l'assunzione di cui sopra risulti del tutto regolare e perché il signor Stefanini non abbia potuto avere una spiegazione dagli addetti all'ufficio territoriale in questione;

chi siano i responsabili del procedimento e quali sanzioni disciplinari si adotterebbero nei loro riguardi qualora si riscontrassero delle irregolarità nelle assunzioni. (4-24298)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio.*

Nel precisare, preliminarmente, che la procedura seguita è pienamente conforme alle vigenti disposizioni, si fa presente che il Pensionato Anziani « Visconti Venosta » di Grosio presentò richiesta di avviamento a

selezione per n. 1 posto di operatore addetto alla cucina (cuoco), in data 28/12/1998. La citata richiesta è stata pubblicizzata sia sui giornali locali che presso l'albo pretorio dei comuni del mandamento.

Il giorno 4/1/1999 (fissato per la chiamata sui presenti) si presentò:

La sig.ra Mihreteab Ruta, residente a Grosio, con il titolo di studio di « operatore ai servizi di cucina », con l'anzianità di iscrizione del 13/6/1995 e con a carico familiare: il marito disoccupato, più un figlio minorenni.

Il Sig. Stefanini Giovanni, residente a Sondalo (dove è competente la Sezione Circoscrizionale di Bormio), avente la qualifica di cuoco, un'anzianità di iscrizione del 3/8/1994, un reddito individuale di lire 3.000.000 e senza carichi familiari.

Si è provveduto, quindi, a stilare la graduatoria che ha dato le seguenti risultanze:

Mihreteab Ruta: punteggio 952;

Stefanini Giovanni: punteggio 960.

Sembra opportuno precisare che nella definizione della graduatoria devono essere seguiti i criteri dettati con circolare n. 150, dell'11/11/96, di questa Amministrazione, che di seguito si espongono:

Anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati, considerati per un massimo di 60 mesi (elemento premiante);

Reddito annuo individuabile del disoccupato, considerato solo oltre l'importo di lire 7.000.000 (elemento penalizzante);

Carico familiare per le varie tipologie (elemento premiante).

Inoltre, le graduatorie devono essere formulate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno assumendo come punteggio base, uguale per tutti + 1000, al quale si sommano i punti relativi agli elementi penalizzanti e dal risultato si sottraggono i punti relativi agli elementi premianti.

Premesso quanto sopra risulta evidente che il disoccupato con punteggio inferiore precede in graduatoria quello con punteggio superiore. Infine, si fa presente che le graduatorie vengono elaborate secondo prestabilite procedure informatizzate.

In data 8/1/1999, si è provveduto a staccare il nulla osta e a trasmetterlo, contestualmente, all'ente ed ai due lavoratori interessati. In data 20/1/1999, perveniva alla Sezione Circoscrizionale di Tirano, l'esito della selezione avvenuta il 14/1/1999 e la comunicazione di assunzione in servizio, del 15/1/1999, per la Sig.ra Mihreteab Ruta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CICU. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

L'amministrazione provinciale di Cagliari con l'assessorato alla viabilità, ha commissionato un progetto per contrastare l'azione erosiva del litorale di Cagliari-Quartu Sant'Elena. Il progetto prevede essenzialmente lo spostamento dell'attuale tracciato della strada provinciale per Villasimius, un modesto ripascimento dell'arenile con sabbia di cava e piccole opere di difesa litorale;

detto progetto, la cui redazione non ha previsto la collaborazione con esperti in materia quali geomorfologi, geofisici, ingegneri in costruzioni marittime, biologi e botanici, eccetera, né tantomeno ha visto la collaborazione con istituti universitari cagliaritari, indica come preminente la variazione dell'assetto viario piuttosto che la salvaguardia ambientale dell'arenile con appropriate opere di difesa litorale. Il tutto si realizza con fondi messi a disposizione del ministero dell'ambiente;

è forte la preoccupazione che le opere previste nel progetto in parola possano originare un ulteriore depauperamento del litorale piuttosto che una azione tesa alla salvaguardia —:

se gli interventi previsti a salvaguardia dell'arenile di Cagliari-Quartu San-

t'Elena, siano stati approvati dal ministero dell'ambiente o quantomeno ne sia a conoscenza in virtù dei relativi stanziamenti economici concessi;

se gli stessi interventi siano ritenuti idonei alla salvaguardia del demanio marittimo del litorale di Cagliari-Quartu Sant'Elena in considerazione dell'alta valenza paesaggistica che riveste il comprensorio Molentargius-Saline-Poetto. (4-19353)

RISPOSTA. — La Provincia di Cagliari, a mezzo del Settore Viabilità e Trasporti, ha preferito redigere, anziché commissionare, il progetto per contrastare l'azione erosiva del litorale di Cagliari-Quartu S.E. avvalendosi anche di figure esterne altamente qualificate.

Tale scelta è essenzialmente basata sulla circostanza che esistevano degli studi di base, disponibili sin dal 1988 e mai utilizzati, di cui ci si è serviti per la definizione degli interventi, costati circa 2 miliardi finanziati dalla Provincia, dal Comune di Cagliari e dalla Comunità Europea. Nella circostanza sono stati coinvolti: il Servizio Geologico della Provincia; il Settore Viabilità della stessa; il prof. Colantoni, titolare della cattedra di sedimentologia e geomarino dell'Università di Urbino, nonché coordinatore scientifico degli studi utilizzati; il Comandante Costa, già consulente coordinatore MSS, Società che, a suo tempo, ha prodotto i su menzionati studi; il prof. Meloni titolare della cattedra di Pianificazione dei Trasporti e coordinatore dello studio, che l'Università di Cagliari ha eseguito per conto della Provincia, relativo alla ristrutturazione dei servizi nell'area vasta.

In relazione alla preferenza che sarebbe stata data alla variazione dell'asse viario piuttosto che alla salvaguardia ambientale dell'arenile con appropriate opere di difesa del litorale la Provincia ha ritenuto necessario lo spostamento dell'asse viario in modo da consentire il ripristino della duna che storicamente aveva la sua sede naturale nella zona oggi occupata dalla sede stradale medesima.

Circa la forte preoccupazione che le opere previste nel progetto in parola pos-

sano originare un ulteriore depauperamento del litorale piuttosto che essere un'azione tesa alla salvaguardia, si precisa che tale preoccupazione, secondo la Provincia non ha ragion d'essere. È infatti previsto un monitoraggio che ha lo scopo di seguire costantemente e dinamicamente tutte le fasi di attuazione dell'intervento, il quale sarà soggetto a modifiche ed adattamenti, se necessario, per l'ottenimento dei risultati previsti. Tale controllo sarà seguito attraverso una commissione scientifica opportunamente rappresentata.

Risulta, peraltro che l'intero progetto è stato esaminato da un Comitato di Coordinamento diretto da un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione e composto da due funzionari del Comune di Cagliari, del Comune di Quartu e della stessa Provincia e da un funzionario dell'Assessorato regionale per l'Ambiente.

Lo stesso progetto è stato posto all'attenzione dei tecnici del Dipartimento della Protezione Civile coordinati dal Prof. NOLI Alberto, titolare della cattedra di costruzioni marittime dell'Università « La Sapienza » di Roma, che hanno dato il benestare.

Al fine di fugare ogni dubbio se gli interventi previsti siano idonei alla salvaguardia del demanio marittimo del litorale in questione, è stato commissionato uno studio di impatto ambientale redatto dalle figure professionali previste dalla normativa in materia.

Le risultanze di tale studio hanno poi fugato ogni dubbio in proposito, mostrando i benefici che il ripascimento nella sua globalità determina.

Per quanto di competenza si riferisce che l'intervento in oggetto non è soggetto alla procedura di Via di cui all'articolo 6 della legge 349/86.

Ciò, fatta salva la eventuale verifica dell'applicabilità della procedura di Via, di competenza regionale secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento).

Peraltro le opere in oggetto non rientrano nel programma Molentargius in ge-

stione del Ministero dell'Ambiente e pertanto nessun fondo è previsto a tale scopo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la conurbazione di Giugliano (Napoli), comprendente Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Villaricca è servita dal centro operativo INPS di Giugliano e conta circa 230.000 residenti con un organico di fatto consistente in solo 23 unità;

i comuni di Melito e di Mugnano sono stati scorporati da marzo di quest'anno dall'Inps di Giugliano;

le suddette località per la stretta colleganza geografica che le caratterizza trovano legittima assistenza Inps del centro operativo suddetto;

l'organico della succitata sede, come è possibile immaginare, versa in una situazione di estremo disagio. Infatti per la mancanza di personale, l'agente di turno deve sobbarcarsi di adempimenti dell'istituto che non gli competono;

altro problema è rappresentato da uno scarso servizio del centralino telefonico che non permette la linea passante diretta per il collegamento con gli uffici interni, per cui all'utente non riuscendo a dare risposta veloce si aggrava il disservizio. Inesistenti sono pure le norme più elementari di sicurezza antincendio, come risulta da nota del responsabile sanitario (ad oggi lettura morta) e insufficiente si presenta il riscaldamento della sede medesima;

tale istituto presenta, inoltre, una logistica che nel suo complesso lascia a desiderare esasperando anche l'utenza costretta ad accalcarsi o sul marciapiede, prima dell'apertura della sede al pubblico, o davanti agli sportelli durante l'orario di

servizio, che non si svolge con la dovuta regolarità e sicurezza, soprattutto quando esso si protrae oltre il turno;

non sottovalutare la dipendenza della sede da quella di Pozzuoli, la quale eroga i *ticket* mensa periodicamente, solo dopo che i dipendenti di Giugliano hanno consumato i pasti, gestisce il personale e il relativo Gabinetto diagnostico, che si vuole smantellare dal centro di Giugliano, e che è sprovvisto di propri medici per il gabinetto sanitario dove ogni mattina arrivano, per le visite agli assistiti richiedenti le prestazioni pensionistiche e per gli invalidi civili, medici « missionari » dalla lontana Pozzuoli;

gli accertamenti diagnostici richiesti agli assistiti che domandano la pensione d'inabilità e d'invalidità sono, nella maggior parte dei casi, prescritti dal Gabinetto sanitario suddetto, presso i centri di Pozzuoli, Soccavo, Casoria, Napoli, eccetera, creando così serie difficoltà per gli « utenti pendolari » —:

se si intenda dotare il servizio personale di una pianta organica idonea all'espletamento dei compiti d'istituto;

se si intenda svolgere il servizio di assistenza presso il « Gabinetto sanitario » della sede provinciale di Napoli, oppure presso l'ospedale civile di Giugliano;

quali siano i motivi ostativi che non consentono al gabinetto diagnostico sanitario di utilizzare propri medici;

se, per una migliore offerta di qualità dell'assistenza, non si intenda realizzare l'autonomia della sede Inps di Giugliano. (4-24243)

RISPOSTA. — *In relazione alle problematiche sollevate dall'interrogante con l'atto parlamentare suindicato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Il Centro Operativo di Giugliano è dotato di un dispositivo antincendio realizzato in base al progetto approvato dai Vigili del Fuoco. L'impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas risulta efficiente. Per quanto riguarda il condizionamento, è

in corso la procedura di appalto per la fornitura in opera di condizionatori a parete con linee elettriche proprie.

Per la reception, su richiesta del Direttore del Centro stesso, l'Ufficio Tecnico ha predisposto un progetto di ampliamento. Allo stato attuale è in corso la pratica per l'appalto dei lavori. Si prevede di poter realizzare tale opera entro l'anno in corso.

L'istituto fa, inoltre, osservare che lo scorporo dei Comuni di Melito e di Mugnano dall'Agenzia di Giuliano (che serve al momento non più 230.000 residenti, bensì circa 175.000), è stato deliberato dal Comitato Provinciale per una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro e in vista del decentramento alla suddetta Agenzia di ulteriori prodotti e servizi relativi ai lavoratori agricoli, autonomi e parasubordinati. Peraltro, fa presente la contiguità dei Comuni in questione con le Sedi di Arzano e di Napoli, nelle cui circoscrizioni sono stati inseriti.

Per quanto concerne la carenza di organico, l'ente comunica che per l'Agenzia di Giuliano è stato previsto un incremento di n. 2 unità in base al piano di mobilità, di cui una ha già preso servizio. Inoltre, lo scorporo dei Comuni di cui sopra ha ovviamente portato ad una riduzione del bacino di utenza della struttura in questione.

Riguardo al centralino telefonico, l'I.N.P.S. informa che è stato recentemente dotato di selezione passante.

Il servizio sanitario svolge un'attività ausiliaria altamente specialistica che non può essere frammentata sul territorio. Nelle Sedi, delle dimensioni di quella di Pozzuoli, si vanno, pertanto, costituendo team poli-specialistici, al fine di ridurre il ricorso a convenzioni esterne e per un miglioramento del servizio, potendo, effettuare in una sola giornata sia la visita medica che gli esami specialistici. Vengono, così, evitati i costi di un autonomo gabinetto sanitario presso le Agenzie, come quella di Giuliano, riuscendo a contrarre anche i tempi di definizione delle prestazioni.

Riguardo, infine, alla gestione dei buoni mensa in base a quanto stabilito dalla Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, viene consegnato a ciascun

interessato anticipatamente rispetto alla maturazione del diritto, un blocchetto di 20 buoni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DE CESARIS. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il Parco degli acquedotti a Roma è inserito all'interno del parco regionale dell'Appia Antica;

tutta l'area è vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

tutto il complesso del parco dell'Appia Antica rappresenta un bene di inestimabile valore dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e archeologico;

all'interno del parco è stata eseguita una lottizzazione di un'area di 2.700 metri quadrati, è stata innalzata una recinzione e spianato il terreno per la realizzazione di un parcheggio, funzionale a un impianto sportivo denominato « Tennis Club Garden », con sede in Roma, via delle Capanelle 217;

non risulta che esista alcuna autorizzazione delle autorità preposte, comune, circoscrizione, ente parco, sovrintendenza per la costruzione della recinzione e del suddetto parcheggio;

l'abuso è stato segnalato alle autorità;

è necessario un intervento urgente per bloccare questa operazione che, a parere dell'interrogante, risulta essere priva di ogni autorizzazione e, quindi, vista la destinazione dell'area e i vincoli esistenti, del tutto illegale;

intervenire con ritardo, dopo la conclusione dei lavori, rende sicuramente più complesso il ripristino dell'integrità del parco —:

se sia ammissibile, visti i vincoli della legge n. 1089 del 1939, che all'interno del Parco degli acquedotti-parco Appia Antica,

venga eseguita una lottizzazione di un'area di 2.700 metri quadrati da adibire a parcheggio;

se non ritengano opportuno intervenire presso le autorità competenti affinché intervengano tempestivamente per verificare l'effettivo svolgimento di un grave abuso, vengano bloccati i lavori e sequestrato il cantiere aperto, venga ripristinata l'integrità del luogo così come prevedono la destinazione dell'area nonché i vincoli paesaggistici ed archeologici esistenti.

(4-18350)

RISPOSTA. — Il Comune di Roma ha comunicato che il X Gruppo di Polizia Municipale, dopo aver segnalato l'esecuzione dei lavori (non autorizzati) di livellamento di un terreno, precedentemente recintato con passoni di legno e rete metallica, effettuati dal Tennis Club Garden Srl in via delle Capannelle 217, e in via di Roma Vecchia, nel Parco degli Acquedotti, ha provveduto a far sospendere i lavori, notificando al Presidente del Tennis Club Garden Srl nella persona del sig. Di Matteo Ezio, verbale di diffida al proseguimento degli stessi.

Inoltre in data 3 luglio 1998, è stato effettuato dal Dipartimento dell'Ambiente dello stesso Comune un sopralluogo congiunto con i rappresentanti della Polizia Municipale, della Presidenza della X Circoscrizione, competente per territorio, e dell'Ente Parco dell'Appia Antica, a seguito del quale è stata constatata l'interruzione dei lavori in quanto privi delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, del Dipartimento suddetto e della Soprintendenza Archeologica di Roma.

A conclusione del sopralluogo è stato concordato tra gli Uffici presenti che l'intervento del Tennis Club Garden non può essere autorizzato, in quanto modifica lo stato dei luoghi e la visione paesaggistica degli acquedotti, contrastando con le norme di salvaguardia del Parco Regionale Suburbano dell'Appia Antica.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

DELBONO. — Al Ministro per gli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

a seguito di un viaggio in Senegal nel marzo del 1997 realizzato da una delegazione italiana composta dal presidente della provincia di Brescia, da rappresentanti della Confcooperative di Brescia, della confederazione nazionale dell'artigianato di Brescia e della Federcoopesca nazionale, in collaborazione con l'IRED NORD (un'associazione internazionale con sede a Ginevra e con uno degli uffici regionali a Roma) e su invito del CNCR (Conseil National de Concertation et de Cooperation des Ruraux) si concorda sull'opportunità di stabilire scambi di esperienze e informazioni nell'ambito dell'agricoltura e della cooperazione;

si definisce perciò un programma che prevede il soggiorno a Brescia di una delegazione del Cncr composta da rappresentanti politico-sindacali, da tecnici, da agricoltori, affinché visitino e studino le concrete realizzazioni scaturite dall'esperienza cooperativa bresciana;

per il viaggio viene fissata la data dal 18 al 28 ottobre 1997. Una prima richiesta di visto per la delegazione (composta da M. Samba Gueye, M. Mamadou Lamine Sonko, M. Augustin Marie Ndiaye, M. Djimory Ka, M.me Marie Sow) viene negata per carenza di spazi temporali. Il viaggio viene annullato;

un secondo viaggio viene fissato dal 9 al 18 dicembre 1997. Viene inoltrata richiesta di visto in data 13 novembre 1997 e non viene concessa per ragioni del tutto incomprensibili e non motivate dal Consolato di Dakar. Il viaggio viene annullato;

il 15 gennaio 1998, il presidente della Confcooperative di Brescia, signor Roberto Marcelli, scrive una lettera di protesta all'ambasciatore d'Italia in Senegal, il dottor Paolo Guido Spinelli che risponde, in data 16 gennaio 1998, scusandosi e motivando il diniego dei visti per «serie difficoltà che hanno riguardato (...) il rodaggio dei sistemi di comunicazione telematica» nonché «l'applicazione della nuova nor-

mativa che, concordata a livello di Schengen, ha apportato sensibili innovazioni a quella precedentemente in vigore». L'ambasciatore conclude la sua lettera con l'impegno « ad esaminare in avvenire, in modo equanime e non preconcepito, le richieste di visto promosse dalla sua organizzazione »;

una terza richiesta di visto viene quindi inoltrata il 25 febbraio 1998. Il viaggio è previsto dal 27 aprile al 7 maggio 1998. Il visto viene richiesto per il periodo dal 20 aprile al 20 maggio. I rappresentanti del Cncr presentano i passaporti all'ambasciata di Dakar rispettivamente il 2 aprile 1998 (per Samba Gueye, Mamadou Lamine Sonko, Djimorou Ka e Issaka Diouf) e il 14 aprile 1998 (per Marie Sow e Thierno Diagne);

il Console dà un primo appuntamento all'incaricato dei visti del Cncr il 24 aprile 1998 e poi lo rinvia al 28 aprile. L'incaricato giunto presso il Consolato il 28 aprile viene invitato a tornare prima il 29 aprile poi addirittura il 4 maggio. Nel tardo pomeriggio del 4 maggio 1998, il Console rilascia tre visti e chiede per gli altri di tornare il giorno successivo. A questo punto il Cncr ritiene di annullare la visita per esasperazione —:

se e quali iniziative intenda assumere per evitare che vengano trattenuti passaporti di persone che devono viaggiare per settimane, allorquando le ambasciate degli altri Paesi europei rilasciano i visti in giornata o al massimo in pochi giorni;

se non intenda adoperarsi poiché siano chiarite le cause degli incomprensibili divieti di rilascio dei visti operati dall'ambasciata del Senegal nei confronti di cittadini senegalesi che, grazie ad accordi con importanti organizzazioni economiche italiane, intendono svolgere viaggi di studio e di formazione professionale. (4-18270)

RISPOSTA. — *I fatti citati nell'interrogazione in questione, risalgono ad un periodo di transizione e di rodaggio tra il vecchio ed il nuovo regime di rilascio dei visti (come noto l'Italia è entrata a far parte operativamente del sistema Schengen in data 26*

ottobre 1997). Infatti ci si riferisce all'ottobre e al novembre 1997, quando la nostra Rappresentanza in Dakar ricevette via fax da parte della Confcooperative di Brescia, degli inviti rivolti ad una delegazione del CNCR del Senegal a recarsi in Italia per esaminare possibili forme di cooperazione tra i due Enti.

In quell'occasione, proprio a seguito dei cambiamenti intercorsi in quel periodo sul regime dei visti la citata Ambasciata è stata impossibilitata a dar seguito, per cause riconducibili al nuovo meccanismo centralizzato ed informatizzato di rilascio dei visti alle richieste sopracitate. La situazione di disagio, cui la sezione consolare dell'Ambasciata fu sottoposta in quel periodo, veniva inoltre amplificata dalle innumerevoli presioni provenienti dall'utenza locale.

Lo stesso Ambasciatore in Senegal non aveva peraltro mancato, in una lettera inviata al Presidente della Confcooperative di Brescia, di motivare l'accaduto con « difficoltà che hanno riguardato il rodaggio dei sistemi di comunicazione telematica ».

La nostra Rappresentanza Diplomatica ha peraltro comunicato che una successiva richiesta di visti d'ingresso per sei membri della delegazione senegalese, non consentì di avviare le procedure di rilascio perché presentata in data troppo ravvicinata rispetto a quella della prevista partenza della delegazione.

È necessario sottolineare che il rilascio di visti Schengen uniformi (VSU), che abilitano alla libera circolazione in tutto lo spazio Schengen, presuppone un più attento e scrupoloso esame della documentazione presentata dagli interessati a conforto delle richieste di visti.

Circa i tempi di rilascio da parte delle Rappresentanze Consolari degli altri Paesi partners, va menzionata la circostanza che esse, nei quasi tre anni di adesione operativa al sistema Schengen hanno affinato l'intero iter procedurale del rilascio dei visti, aspetto sul quale questo Ministero degli Esteri avviò, a suo tempo una approfondita riflessione d'intesa con le altre Amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

DELBONO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Cilia Maria, residente in Ragusa, via Lodò n. 16, vedova del signor Di Falco Emanuele, è stata titolare di trattamento previdenziale provvisorio di reversibilità Inpdap (ex Cpdel) dal 1 marzo 1990, nonché di un trattamento di reversibilità Inps in misura ridotta;

che per tale trattamento di reversibilità ha subito una riduzione del suo « trattamento previdenziale INPS »;

che dopo ben sette anni l'Inpdap di Roma ha deliberato il 17 aprile 1997 con Nota, posizione n. 7784292, la immediata cessazione della pensione ex Cpdel a decorrere dal 1 giugno 1997 e conseguente recupero delle somme erogate dal 1 marzo 1990, interessi maturati compresi;

l'Inpdap ha sollecitato la signora Cilia Maria a inoltrare domanda di costituzione di posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322 del 1958 al fine di unificare i contributi versati alla Cpdel con quelli versati Inps;

tutto ciò è accaduto perché da un conteggio successivo (ben 7 anni !) l'Inpdap ha scoperto che mancavano a far maturare il « trattamento minimo » 14 giorni e che tuttavia ciò non coincideva con i dati elaborati dal comune di Ragusa, di cui il signor Di Falco Emanuele era dipendente;

la normativa in materia di ricongiunzione dei contributi per chi ha versato spezzoni contributivi a diversi enti previdenziali appare assai lacunosa ed iniqua —:

come intenda adoperarsi per:

a) evitare che la signora Cilia Maria debba sopportare una così grave condizione (la cessazione del trattamento e l'obbligo di versamento pregresso per circa 150 milioni, per lei di difficile reperibilità);

b) evitare tali ingiustificabili tempi di verifica e di predisposizione dei prov-

vedimenti definitivi di assegnazione dei trattamenti previdenziali Inpdap;

c) esercitare eventuali azioni di responsabilità disciplinare a carico dei responsabili di tali, iniziali, errori di conteggio;

d) predisporre una normativa in materia di ricongiunzione contributiva, caratterizzata da minore onerosità e da maggiore equità. (4-24172)

RISPOSTA. — *In relazione alle problematiche sollevate dall'interrogante con l'atto parlamentare suindicato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.*

Secondo l'ordinamento dell'Istituto citato la prestazione previdenziale, sia per quanto concerne il diritto che l'importo, segue quanto indicato dall'Ente datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui per errata certificazione risulti effettuato un pagamento non dovuto, l'I.N.P.D.A.P. può disporre, in via primaria, il recupero delle somme indebitamente percepite dall'interessato, direttamente nei suoi confronti. Resta, comunque, ferma la responsabilità dell'Ente che ha rilasciato la certificazione, il quale, in via surrogatoria, rimane soggetto ad ogni azione diretta al recupero di somme pagate e non dovute, responsabilità più grave e inderogabile nei casi di non acquisizione del diritto alla pensione, da parte del singolo dipendente.

Pertanto, l'Ente datore di lavoro, tenuto alle certificazioni ed attestazioni di servizio indispensabili ai fini della concessione di acconti e successivamente obbligato alla presentazione di idonea documentazione per la « liquidazione dell'assegno definitivo », è chiamato, conseguentemente, a tenere indenne l'Ente previdenziale dai danni patrimoniali causati a quest'ultimo dall'eventuale irregolarità della partecipazione al procedimento di liquidazione.

Nel caso, quindi, dell'erogazione del trattamento provvisorio di pensione non sussiste un rapporto debitorio diretto dell'iscritto nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. ma si

configura un rapporto tra l'Istituto e l'Ente datore di lavoro, dichiarato responsabile al riguardo.

Per quanto concerne lo specifico caso segnalato dall'Interrogante, avente per oggetto la sospensione del trattamento provvisorio di quiescenza, disposta nei confronti della Sig.ra Cilia Maria, vedova del Sig. Di Falco Emanuele, per non avere quest'ultimo, maturato il diritto alla pensione, si comunica che dalla consultazione del fascicolo previdenziale le somme indebitamente percepite risultano già rifuse attraverso il pagamento di quanto dovuto da parte del Comune di Ragusa.

Per quanto attiene, poi, alla situazione scaturente dalla vigente normativa, in materia di ricongiunzione dei contributi, per coloro che hanno versato spezzoni contributivi a diversi Enti previdenziali, l'I.N.P.D.A.P. rende noto che ha presentato alla Commissione parlamentare di controllo sulla attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una proposta di modifica delle attuali disposizioni, introducendo per tutti i regimi l'ulteriore facoltà della totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di raggiungere il requisito minimo previsto per il diritto a pensione, ovvero per incrementare l'anzianità contributiva già posseduta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 14 marzo 1997 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che proroga dal 15 al 31 marzo il termine fissato per la presentazione delle domande di pensionamento dei dipendenti della scuola pubblica;

l'iniziativa del Ministro della pubblica istruzione si è resa necessaria in quanto il

numero delle domande di pensionamento era salito a circa settanta/ottanta mila, pari ad oltre il doppio degli ultimi anni;

l'abnorme aumento delle domande di pensionamento è determinato dall'allarme generato dalle persistenti voci di ulteriori tagli al trattamento pensionistico;

le stesse organizzazioni sindacali richiedono al Governo una posizione chiara e definitiva circa i dubbi che hanno indotto i dipendenti della scuola pubblica ad optare per la presentazione della domanda di pensionamento;

analoga segnalazione, per di più, perviene da altri settori, quali gli enti locali, le poste, i ministeri, il parastato, le forze armate, la polizia, la guardia di finanza e la magistratura —:

se il Governo non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per evitare un esodo di proporzioni così cospicue da creare seri problemi di funzionalità agli enti di appartenenza, e se comunque il ricordato aumento delle domande di pensionamento non costituisca preoccupante segno di sfiducia di tutti i settori del pubblico impiego nei confronti del Governo. (4-08523)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In relazione alle richieste formulate con l'atto indicato, si fa presente che il Governo ha già adottato adeguate misure affinché non si verifichi la situazione rappresentata dall'interrogante, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 174 del 14 marzo 1997, sia prorogando al 31 marzo — dall'originario 15 marzo — il pensionamento di anzianità del personale della scuola, sia programmando — con decreto interministeriale — l'accesso al collocamento a riposo anticipato dei dipendenti pubblici dimissionari dalla data anteriore al 3 novembre 1997.

Tale programmazione, operante a partire dall'1.4.98 fino al 1.4.2000, riguarda il personale in possesso al 31 dicembre 1997 — di determinati requisiti anagrafici — da 52 a 56 anni d'età — e contributivi — da 30 a 36

anni - ed ha il dichiarato fine di assicurare il buon andamento dell'attività in ogni settore.

Si fa presente che gli effetti di tali pensionamenti consentiranno nuove assunzioni, così come è dimostrato dal recente bando di concorso per posti vacanti di cattedre da conferire in ambito nazionale.

Inoltre con decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 - articolo 3, comma 6 - convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è stata data facoltà ai dipendenti che avevano presentato domanda di pensionamento e a quelli cessati dal servizio non per limiti di età, che non avevano percepito il trattamento di fine servizio, comunque denominato, di poter essere riammessi al lavoro, previa presentazione di apposita istanza.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

il quotidiano turco « Hurriyet » ha dato notizie delle dichiarazioni rese da Ocalan in sede di interrogatorio;

ferma restando la riserva che è doveroso formulare in ordine alle condizioni in cui l'interrogatorio del detenuto si svolge, appare preoccupante l'indicazione di Ocalan secondo cui l'Italia avrebbe fornito al PKK mine di plastica difficilmente individuabili con i *metal detectors*;

se vera, la circostanza sarebbe certamente inquietante e confermerebbe un ruolo del nostro Paese, da molto tempo a da più parti denunciato, nell'alimentare i conflitti locali mediante il traffico di armi -;

se ai nostri servizi di « intelligence » risultino informazioni che confermino la confessione di Ocalan e, in caso affermativo, quali siano le aziende produttrici che esportano le mine di cui si parla. (4-22465)

RISPOSTA. - Ai sensi dell'art 1, comma 4, della Legge 185/90, le operazioni di esportazione di materiale di armamento sono consentite solo « se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario »; non risulta pertanto - né potrebbe essere altrimenti - essere mai stata rilasciata alcuna autorizzazione alla esportazione di mine di plastica o di altro materiale bellico ai fini di una utilizzazione da parte del PKK.

Si ritiene utile segnalare, per completezza di informazione, che dal 1990 ad oggi risultano concesse sei autorizzazioni all'esportazione di mine di plastica o non metalliche: tre alla ditta Tecnovar, per esportazioni in Egitto, e tre alla ditta Valsella, per esportazioni in Arabia Saudita (2) e negli Emirati Arabi Uniti (1).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:

la signora Francesca Natale, nata a Guardavalle (Catanzaro) il 14 febbraio 1961, residente in Sagliano Micca, Frazione Passobreve, ha presentato al Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - Cassa per le pensioni D.E.L., domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi ex articolo 2 della legge n. 29 del 1997;

la domanda di ricongiunzione porta la data del 20 aprile 1993;

a quasi 6 anni di distanza la pratica non è stata definita;

appare oggettivamente inconcepibile che le sbandierate « semplificazioni » non operino nel senso dello snellimento dell'evasione sollecitata di questa categoria di pratiche -;

per sapere che cosa osti, a quasi 6 anni di distanza, all'accoglimento della precisata domanda di ricongiunzione.

(4-22931)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato, con il quale si chiede di conoscere i motivi per i quali la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata dalla Signora Francesca Natale in data 20/4/1993, dopo sei anni non è stata ancora definita, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha rappresentato quanto segue.*

La Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali ha reso noto che il fascicolo, intitolato all'interessata, è stato preso in carico dalla sede di Vercelli il 28/12/1998.

Allo stato la pratica è ancora giacente, in quanto non è stato acquisito agli atti il Mod. SM110, documento necessario per l'evasione del provvedimento che deve essere trasmesso dal Comune di Mongrando.

La Sede di Vercelli provvederà, in tempi brevi, all'emissione del decreto di ricongiunzione, una volta in possesso di tutta la documentazione utile per la definizione della pratica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FAGGIANO e STANISCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

nel 1997 con decisione del consiglio di amministrazione della direzione centrale dell'Inps di Roma fu stabilita l'istituzione di un'agenzia Inps nella cittadina di Mesagne (Brindisi), oltreché nei comuni di Massafra (Taranto) e Rodi Garganico (Foggia);

nella riunione del comitato provinciale Inps di Brindisi, tenutasi in data 28 novembre 1998, è stata ribadita l'istituzione della suddetta agenzia nella cittadina di Mesagne e lo sdoppiamento dell'agenzia di Brindisi;

l'agenzia di Mesagne avrebbe come suo bacino di utenza la cittadinanza residente nei comuni di Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, San Donaci ed Erchie;

con successo bando/concorso sono stati individuati tre immobili presso i quali si sarebbe potuta ubicare la sede Inps di Mesagne e sull'idoneità di tali locali, all'utilizzo di cui sopra, la commissione di congruità ha espresso parere favorevole, ma non definitivo, rinviando il tutto all'ufficio tecnico della direzione regionale Inps per la decisione definitiva circa l'immobile da affittare;

la procedura per la scelta dell'affitto dell'immobile non è mai iniziata, avendo la direzione generale dell'Inps di Roma dichiarato la necessità di attendere l'approvazione del bilancio di esercizio 1999 nel quale sarebbe stato previsto lo stanziamento dei fondi necessari;

nonostante la successiva approvazione del bilancio non è stato ancora determinato l'avvio della procedura per l'affitto dell'immobile, tanto che comunicazione del 3 marzo 1999 data ai proprietari degli immobili precedentemente individuati, l'Inps di Brindisi comunicava l'impossibilità a proseguire ogni trattativa per l'acquisizione in locazione di locali;

tale situazione determina le giuste rimostranze degli enti locali, dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dell'area interessata che continuano a sollecitarne l'apertura;

il comitato regionale Inps per la Puglia nella seduta n. 56/1999 riafferma l'esigenza di sbloccare quanto prima le autorizzazioni all'apertura in via prioritaria dell'agenzia di Mesagne, indicando al contempo la necessità di rideterminare i parametri di riferimento per l'individuazione di eventuali nuove sedi da aprire —:

quali siano i reali motivi che hanno ostacolato ed impedito l'apertura della sede Inps in Mesagne, nonostante tale decisione sia stata presa nel lontano 1997;

quali siano gli interventi urgenti ed indifferibili da intraprendere nei confronti dell'Inps al fine di accelerare tutti gli iter amministrativi necessari all'apertura della sede di Mesagne, che in un'ottica di decentramento e razionalizzazione dei servizi

punta a migliorare l'efficienza e la capacità di risposta verso l'utenza, ferma restando la circostanza che le eventuali rideterminazioni dei parametri non possano intaccare una decisione già presa e riguardante l'apertura della suddetta sede. (4-24073)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata, con la quale si lamenta la mancata apertura dell'agenzia di Mesagne, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che le attività istruttorie finalizzate alla realizzazione di nuove agenzie di produzione dell'INPS sono temporaneamente sospese in attesa di specifiche disposizioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'istituto in merito al decentramento.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FEL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sabato 29 maggio 1999 ad Abuja, in Nigeria, ha avuto luogo l'insediamento del Presidente Olusegun Obasanjo, primo Presidente democratico del Paese, dopo il regime militare condotto dal generale Abdusalami Abubakar;

alla cerimonia hanno partecipato Sua altezza reale, il principe del Galles, il presidente sudafricano Nelson Mandela, il segretario generale dell'ONU Kofi Annan, il presidente senegalese Abdou Diouf;

i presidenti di USA e Francia, William J. Clinton e Jacques Chirac, hanno esteso al presidente Obasanjo un invito per una visita di Stato, mentre il *premier* britannico Tony Blair ha esteso un invito per una visita ufficiale;

non risulta che l'Italia abbia esteso un invito per una visita ufficiale o di Stato al Presidente Obasanjo;

è importante che la comunità internazionale dia il suo appoggio e sostegno e si renda presente in questa importante e

delicata occasione, che rappresenta una svolta per il Paese africano;

l'Italia rischia di non far notare la propria presenza, se non vi saranno presto incontri tra i governi dei due Paesi —:

se intenda estendere al nuovo Presidente un invito per una visita ufficiale o di Stato;

se e come intenda appoggiare questo importante momento della democrazia nigeriana. (4-24545)

RISPOSTA. — *Con l'insediamento di Olusegun Obasanjo, il 29 maggio scorso, vincitore delle elezioni presidenziali in Nigeria, si è completata la transizione verso un governo civile, dopo 15 anni di dittatura militare.*

Il nostro Paese ha sempre seguito e appoggiato il processo di democratizzazione avviato un anno prima dal Generale Abdusalami Abubakar e con gli altri partners europei ha promosso un'azione di incoraggiamento prima attraverso un'attenuazione delle sanzioni imposte dall'Unione nel 1993 contro il regime dittatoriale del Generale Abacha e successivamente favorendo la loro definitiva abrogazione, avvenuta il 1° giugno 1999.

Tra l'altro in occasione delle elezioni presidenziali del 27 febbraio l'Italia ha partecipato con 11 unità alla missione europea di 100 osservatori nell'ambito del suo sostegno al processo elettorale e nel dicembre del 1998 il Coordinatore per l'Africa di questo Ministero degli Esteri, si era recato in Nigeria dove aveva incontrato tra gli altri Olusegun Obasanjo il cui partito aveva appena ottenuto un notevole successo nelle elezioni locali.

A conferma dell'apprezzamento nei confronti della posizione assunta dal nostro Paese lo stesso Obasanjo ha effettuato il 25 e il 26 marzo scorso una visita in Italia nel corso del suo primo periplo europeo dopo la vittoria elettorale che lo aveva portato in Francia, Gran Bretagna, Russia, Germania, Belgio (Commissione Europea) e Svizzera (Organismi Internazionali). In quella occasione egli fu ricevuto dal Signor Presidente

della Repubblica e dal Vice Presidente del Consiglio, oltre ad avere contatti al più alto livello con i responsabili dell'ENI. Il Presidente Obasanjo è stato per tutto il suo soggiorno ospite del Governo italiano e le cortesie di cerimoniale estese gli sono state quelle previste per un Capo di Stato sia pure non ancora ufficialmente insediato e, ai più alti livelli politici ed istituzionali gli fu espresso l'auspicio di averlo in Italia dopo il suo insediamento in visita ufficiale in data da concordare.

È da sottolineare che il nostro Paese intende rafforzare i rapporti con la Nigeria in tutti i campi, in considerazione sia delle dimensioni del Paese nel contesto africano (il secondo nell'Africa Sub-Sahariana dopo il Sud Africa), che del rilievo delle sue risorse energetiche, nonché della consolidata presenza che in esso ha l'imprenditoria italiana e la consistenza della collettività nigeriana in Italia, contribuendo anche in modo significativo all'impegno della Comunità Internazionale per sostenere la ricostruzione istituzionale e le condizioni necessarie allo sviluppo del Paese.

Sono in corso anche trattative per accordi sulla promozione e la protezione degli investimenti e sulla riammissione degli immigrati in posizione irregolare.

Si è inoltre pronti ad incoraggiare ulteriormente il ruolo di stabilità che la Nigeria svolge in Africa Occidentale e più in generale in tutto il Continente Africano in una fase in cui nuove leaderships stanno fornendo un contributo determinante alla soluzione dei numerosi conflitti accentuatissimi nell'ultimo anno, come del resto emerso al recente Vertice dell'OUA di Algeri ove il Presidente Obasanjo ha avuto un ruolo di primo piano tra i Grandi del Continente.

Data quindi la grande rilevanza che l'Italia annette ai rapporti con la Nigeria, scambi di visite ad alto livello sono certamente nelle intenzioni del Governo italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

FONTANINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 18 marzo 1998, con l'interrogazione n. 4-16272, l'interrogante denunciava al Ministro interrogato il caso della signora Angela Toibero che, andata in pensione nel 1994 con la riduzione del 3 per cento e cioè con 32 anni 6 mesi e 24 giorni, ha ricevuto, a distanza di quindici anni, una nota della ex Cpdel - ora Inpdap - che provvedeva a modificare il periodo di contribuzione spettante in 32 anni 5 mesi e 23 giorni, poi arrotondati in 32 anni e 5 mesi, e dunque una riduzione sul trattamento pensionistico del 5 per cento anziché del 3 per cento;

la risposta del 7 dicembre 1998 del Ministro Bassolino appare all'interrogante vaga e poco esaustiva, in quanto elude la parte della ricongiunzione onerosa di cui all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 che riconosce al lavoratore la facoltà di « (...) chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura in un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare (...) »; il successivo articolo 5, al comma 2 recita che « Entro centottanta giorni dalla data della domanda la gestione presso cui si concentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni (...) »;

si ritiene che l'Inpdap non abbia osservato il disposto di cui al citato articolo 5, dal momento che l'Ente ha provveduto ad inoltrare comunicazione all'interessata quindici anni dopo, invece che entro centottanta giorni;

la menzionata risposta si rivela altresì imprecisa laddove riporta che alla signora Toibero sono stati riconosciuti 9 anni 3 mesi e 10 giorni con determinazione n. 2779 del 18 giugno 1996, in quanto nel tabulato Inps - richiesto dall'interessata nell'ottobre 1981 - risultano essere segnati per la ricongiunzione di cui all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 n. 484 settimane di contribuzione obbligatoria, che corrispondono, secondo la circolare del mini-

stero del tesoro n. 21 del 28 marzo 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1981) esplicativa della legge n. 29 del 1979 e seguente legge n. 299 del 1980, a 9 anni 3 mesi e 21 giorni;

non si ritiene assolutamente giusto che per errati calcoli da parte dell'Ente la signora Toibero debba subire sul trattamento pensionistico a lei spettante una riduzione del 5 per cento in luogo del 3 per cento;

per quanto concerne il modello 98 che l'Inpdap dichiara di non avere ancora ricevuto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha telefonicamente assicurato alla signora Toibero che lo stesso è incluso negli 11 allegati spediti all'Inpdap con nota del 10 giugno 1998 - prot. n. 17702/D.O.P./2/PQ -;

se non convenga che l'Inpdap debba osservare la predetta circolare n. 21 del 28 marzo 1981 e, quindi, provvedere alla compilazione del modello predisposto dallo stesso ministero del tesoro, allegato alla circolare medesima, secondo le indicazioni di cui al capo III, al fine di accertare la perfetta corrispondenza dei periodi da ricongiungere al totale dei contributi esposti sul tabulato Inps;

se non ritenga inammissibile che un ente previdenziale disattenda indicazioni contenute in circolari ministeriali ed i relativi correttivi in esse richiamati;

se non convenga sull'opportunità di chiarire le ragioni per le quali l'Inpdap non procede ancora alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, stante le asserzioni della regione Friuli-Venezia Giulia che il modello 98 è incluso negli 11 allegati spediti all'Inpdap con nota del 10 giugno 1998 - prot. n. 17702/D.O.P./2/PQ. (4-24507)

RISPOSTA. - *In relazione alle problematiche sollevate dall'interrogante con l'atto parlamentare suindicato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto*

Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.

In data 18 marzo 1998, con l'interrogazione parlamentare n. 4-16272, si segnalava il caso della Sig.ra Angela Toibero, la quale, avendo lavorato in una struttura privata soggetta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed in una struttura pubblica soggetta sia al predetto Istituto di previdenza che alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, nel 1981 aveva avanzato istanza di ricongiunzione contributiva.

Successivamente l'interessata, nel comunicare alla suindicata Cassa che sarebbe andata in pensione nel 1994, ha chiesto contestualmente di conoscere il conteggio relativo ai contributi ed il costo del riscatto medesimo.

La Sig. Toibero, non avendo ricevuto in merito alcuna risposta, da parte della C.P.D.E.L., ha ritenuto che si fosse costituito il silenzio assenso e, pertanto, ha rassegnato le proprie dimissioni ritenendo che nei suoi confronti trovasse applicazione la circolare del Ministero del Tesoro, n. 21 del 28 marzo 1981, concernente i periodi di ricongiunzione onerosa dei contributi, risultanti dai tabulati dell'I.N.P.S., in base ai quali sarebbe stata collocata a riposo con la prevista riduzione del 3 per cento e cioè con anni 32, mesi 6 e giorni 24 utili.

Ciò premesso, nella già citata interrogazione si rappresentava che l'I.N.P.D.A.P., subentrato nel frattempo alla C.P.D.E.L., a distanza di 16 anni dalla domanda di ricongiunzione avanzata dalla Signora Toibero, aveva effettuato ulteriori conteggi, sulla base di successive disposizioni rispetto a quelle in vigore nel 1981 ai sensi delle quali da un lato, veniva apportata una variazione sul periodo di servizio da valutare, divenuto pari ad anni 32 e mesi 5 per effetto di arrotondamenti e dall'altro, si introduceva la riduzione del 5 per cento sul trattamento pensionistico.

In data 29 giugno 1998, l'I.N.P.D.A.P., in riscontro alla predetta interrogazione, rappresentava che allo stato l'interessata percepiva un trattamento provvisorio di pensione liquidato sull'anzianità di anni 32 e mesi 5, con le decurtazioni previste dalla

legge 537/93 ma che, in esito ad ulteriori ed approfonditi accertamenti la medesima risultava aver maturato una anzianità complessiva di anni 32, mesi 5 e giorni 13, rappresentando nel contempo che si sarebbe proceduto alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo allorquando fosse stata acquisita tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tale risposta non è stata ritenuta esauritiva alla luce della riproposizione dell'intera questione con la presente interrogazione.

L'interrogante ritiene che l'I.N.P.D.A.P. ha disatteso il disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge 29/79 e ha proceduto a errati calcoli, connessi alla ricongiunzione, riconoscendo a tale titolo anni 9, mesi 3 e giorni 10, a fronte di anni 9, mesi 3 e giorni 21, così come desunti dai tabulati dell'I.N.P.S., relativi all'anno 1981. Inoltre, si ritiene che a causa dei predetti conteggi, l'I.N.P.D.A.P. abbia applicato una riduzione maggiore di quella prevista dalle norme. Infine, che pur essendo stati già acquisiti fin dal 10 giugno 1998 tutti gli atti utili per procedere alla liquidazione definitiva, non abbia ancora provveduto in tal senso.

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, nel confermare, nella sostanza e nel merito, che l'anzianità complessiva maturata dall'interessata alla data del collocamento a riposo è pari ad anni 32, mesi 6 e giorni 13, precisa che, prudentemente, ha applicato l'aliquota maggiore sul trattamento provvisorio, e ciò per evidenti motivi di tutela dell'Amministrazione che, comunque, ha puntualmente provveduto al dovuto conguaglio, a favore dell'interessata, in presenza del trattamento definitivo di pensione.

Tale adempimento si è sostanziato nella determinazione n. 307 del 13 luglio 1999, con la quale la Sede provinciale di Trieste ha conferito alla Signora Angela Toibero la pensione diretta di anzianità, liquidata con sistema retributivo a decorrere dal 16/5/1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FOTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 5-01808 rivolto al Ministro delle comunicazioni, cui ancora oggi non risulta resa risposta alcuna, l'interrogante denunciava la situazione di gravissima difficoltà in cui si trovava costretto ad operare il personale della divisione I della direzione generale concessioni ed autorizzazioni del ministero suddetto, impossibilitato a correttamente espletare i compiti d'istituto propri della divisione stessa;

il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in materia radioelettrica, per l'utilizzo di frequenze in ponti radio ad uso privato, determina, ogni anno, un introito da parte dello Stato, per i relativi canoni, di circa 80 miliardi e ciò nonostante il fatto che carenze di personale e di mezzi impediscano una celere evasione delle domande di concessione, il che determina un mancato introito annuo quantificato, dalla Corte dei Conti, in un miliardo;

il numero degli addetti è ulteriormente diminuito per effetto dei pensionamenti;

il Cnr ha presentato ricorso essendo impossibilitato ad utilizzare il canale preferenziale essendo lo stesso in uso ad una emittente televisiva; la D.I.A. ha presentato analogo ricorso poiché il canale utilizzato subisce inammissibili e pericolose interferenze —:

se non ritenga doveroso il Ministro interrogato intervenire, con la sollecitudine che la questione posta reclama, ponendo così fine ad un'intollerabile situazione che mortifica il personale della divisione I e danneggia gli utenti costretti ad attendere anche 18 mesi per il rilascio della concessione dei radiocollegamenti ad uso privato.
(4-15379)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il settore addetto alle concessioni radioelettriche è stato dotato di mezzi sufficienti di automazione e si sta provvedendo per forniture integrative volte a soddisfare ogni

ulteriore esigenza. Inoltre, sono in corso i lavori per la installazione di una rete locale di telecomunicazioni che permetterà un trattamento informatizzato del settore stesso, a tutto vantaggio non solo del personale interessato, ma soprattutto degli utenti.

In esecuzione del disposto dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono in atto i lavori di redazione di uno schema di regolamento recante disposizioni che renderanno più celere e più snello il rilascio dei provvedimenti abilitanti all'esercizio dei collegamenti radioelettrici.

Circa le carenze di organico, in misura invero circoscritta, esse, tenuto conto dell'attuale situazione in materia di personale del Ministero, non sono suscettibili di essere sanate con risorse interne.

Il ricorso alla mobilità esterna, in taluni casi già attivato, il completamento dell'automazione e lo snellimento delle procedure risultano al momento gli strumenti idonei per conseguire una soddisfacente ristrutturazione del settore in tempi sufficientemente accettabili.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FROSIO RONCALLI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con desolante puntualità anche quest'anno in sede di dichiarazione dei redditi, numerosi contribuenti sono alle prese con gli errori commessi dagli uffici della pubblica amministrazione, in particolare si fa riferimento all'Inps e al documento di certificazione unica, il modello « Cud »;

numerosi assicurati che hanno percepito, nel corso del 1998, l'indennità di disoccupazione agricola ovvero l'indennità di disoccupazione (agricola e non) con requisiti ridotti hanno ricevuto, da parte dell'istituto previdenziale, modelli Cud errati;

lo stesso errore di cui al punto precedente pare si sia verificato anche in capo

a contribuenti appartenenti a categorie diverse dalle suddette;

L'Inps sta sanando il proprio errore (dovuto, pare, a revisione interpretativa della natura tributaria della suddetta indennità e al suo *quantum*) in questi giorni, recapitando agli assicurati coinvolti nuovi modelli Cud corretti benché ormai le dichiarazioni tributarie (modello 730) effettuate tramite i Caf siano già state avviate, con evidente disagio e difficoltà sia per i contribuenti sia per i centri di assistenza fiscale —:

se non ritengano un atto dovuto disporre una proroga dei termini per presentazione dei modelli 730 affinché tutti i modelli Cud corretti siano inviati ai contribuenti coinvolti nell'errore;

per quale ragione l'errore si sia verificato e a chi sia da imputarsi;

quale sia il numero di contribuenti che ha subito il danno e quale sia la loro localizzazione geografica;

se non concordino sul fatto che una volta di più il cittadino deve subire impotente l'iniquo trattamento riservato agli errori e sviste che se da esso commessi vengono puniti con severità mentre se commessi dalla pubblica amministrazione vengono tollerati e giustificati. (4-23956)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiede che venga concessa una proroga dei termini per la presentazione dei modelli 730 per consentire, ai contribuenti che hanno ricevuto dall'INPS modelli CUD errati, l'acquisizione dei nuovi modelli corretti.

Per quel che concerne la problematica sollevata nel testo dell'interrogazione il Dipartimento delle Entrate ha comunicato che effettivamente l'INPS ha rilasciato modelli CUD errati a soggetti che hanno percepito, nel corso dell'anno 1998, l'indennità di disoccupazione agricola ovvero l'indennità di disoccupazione (agricola e non) con requisiti ridotti.

Tale situazione è stata determinata dal fatto che l'INPS, in sede di liquidazione

delle indennità di disoccupazione, aveva assoggettato i relativi importi al regime di tassazione separata, anziché a quello ordinario.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati una corretta esposizione delle somme percepite nella propria dichiarazione dei redditi, l'INPS ha provveduto a rimettere un nuovo modello CUD unitamente ad una lettera nella quale sono stati indicati i motivi della sostituzione.

Lo stesso istituto e i centri di assistenza fiscale tengono conto del nuovo modello CUD ai fini della predisposizione del modello 730 dei contribuenti che hanno manifestato l'intenzione di avvalersi di tale modalità per dichiarare i redditi conseguiti nell'anno d'imposta 1998.

Per quanto attiene alla richiesta di prorogare i termini per la presentazione dei modelli 730 il predetto Dipartimento non ha ritenuto sussistenti motivi di eccezionale gravità tali da giustificare l'adozione. Ciò anche in considerazione che detta proroga avrebbe comportato uno slittamento generalizzato di tutte le scadenze relative alle operazioni connesse al modello 730, con inevitabili ripercussioni anche sui termini di presentazione delle normali dichiarazioni dei redditi.

Il medesimo Dipartimento ha rilevato in ogni caso, che eventuali violazioni degli obblighi tributari conseguenti agli errori commessi dall'INPS non rendono applicabili nei confronti dei contribuenti interessati le previste sanzioni tributarie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GALLETTI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Castenaso, in provincia di Bologna, trovasi l'oratorio del Nibbio (XVII secolo) e l'oratorio di San Matteo, ambedue di proprietà comunale, in condizioni di degrado tali per cui occorre intervenire con solleciti restauri;

dal 1997 si è costituito un comitato, composto da comune, Comitato per la festa

dell'uva, le parrocchie di Castenaso e Villanova di Castenaso, e la locale Banca di credito cooperativo, per il restauro dei due edifici, che saranno dati in uso alle parrocchie del territorio;

altre realtà produttive del comune di Castenaso si sono aggregate al progetto di restauro, realizzato gratuitamente dal coordinatore del comitato, per intervenire volontariamente alla realizzazione dell'opera;

nonostante il coinvolgimento volontario di forze produttive, istituzionali, sociali, il restauro dei due preziosi complessi architettonici e storici è bloccato dalla mancata autorizzazione della locale Soprintendenza ai beni culturali —:

quali motivazioni giustifichino l'inaccettabile ritardo, di alcuni mesi, dell'autorizzazione ad iniziare i lavori da parte del sovrintendente Elio Garzillo che, anziché approfittare della rara opportunità di restauri offerti gratuitamente da soggetti privati, rischia di scoraggiare i numerosi aderenti al Comitato, compromettendo il recupero futuro degli oratori senza oneri per la collettività;

se il Ministro non ritenga che il ritardo dell'autorizzazione non determini un peggioramento dello stato degli oratori e un possibile aumento dei costi di recupero che in caso di rinuncia da parte del comitato dovranno essere sostenuti dallo Stato. (4-22647)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata si comunica quanto segue.

In data 10 giugno 1998 perveniva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna da parte del comune di Castenaso una richiesta di intervento di restauro dell'oratorio del Nibbio non corredata da esaustiva documentazione. Pertanto la Soprintendenza in data 19 giugno richiedeva documentazione integrativa, che veniva sollecitato in data 22 dicembre.

Il comune trasmetteva la documentazione completa in data 12 aprile 1999 e la

Soprintendenza autorizzava gli interventi proposti il successivo 15 giugno.

Per quanto riguarda, invece, l'oratorio di San Matteo la predetta Soprintendenza ha comunicato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

GAMBATO e SIGNORINI. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere se il Ministro in indirizzo non intenda stabilire la regola che tutte le informazioni accessibili perché contenute in atti sottoposti a pubblicità legale (residenza, conservatorie, eccetera) possano essere fornite dalle pubbliche amministrazioni anche per via telematica o telefonica, con ciò sottraendo la materia alla discrezionalità amministrativa, fonte evidente di privilegi, abusi e soprusi. (4-24524)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono al Ministro per la funzione pubblica se intenda regolamentare l'accesso alle informazioni di atti sottoposti a pubblicità legale anche per via telematica o telefonica.

Al riguardo si rappresenta che per quanto attiene alla richiesta e trasmissione dei dati relativi allo stato civile e all'anagrafe l'articolo 15 quinquies del d.l. 28/12/89, convertito in legge 28/2/90, n. 38, così come modificato dall'articolo 2, comma 6 della legge 127/97, dispone che il sistema automatico dei comuni per il rilascio diretto al richiedente dei certificati in parola, deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Si fa altresì presente che, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 59/97 — che dispone la validità, agli effetti di legge, degli atti, dati e documenti della pubblica amministrazione e dei privati e dei relativi adempimenti, con l'utilizzo di strumenti informatici — è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 513, relativo alla formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 513/97, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 sono state definite le regole tecniche per i richiamati documenti informatici.

In attuazione dell'articolo 18, c. 3, del D.P.R. n. 513/97 è stata, infine, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto u.s. la circolare 26 luglio 1999, n. AIPA/CR/22 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che si invia in allegato, (in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografico) relativa alle modalità per la presentazione di domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 513/97.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

GAMBATO e SIGNORINI. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere:

se non si voglia disporre affinché, per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni, l'autocertificazione possa sostituire il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. (4-24525)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono se le disposizioni in materia di autocertificazione della legge 127/97 siano valide anche per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni.

Al riguardo si rappresenta che la materia dell'elettorato attivo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, relativo al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; in particolare l'articolo 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 361/57, così come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276 e dall'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 20 dicembre 1993, n. 534, dispone l'obbligo di presentazione di certificato, rilasciato dal Sindaco, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle candidature.

Anche per quanto attiene alle elezioni amministrative le disposizioni che ne disciplinano le modalità fanno riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica 361/57.

Allo stato attuale, quindi, non è possibile consentire l'autocertificazione richiesta, ma sono allo studio degli uffici competenti di questo Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'interno, possibili soluzioni per risolvere la problematica rappresentata.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

GIACCO e GATTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 40 del 6 marzo 1998 ha abrogato la legge 28 marzo 1990, n. 39, dall'articolo 2 e seguenti, per cui è venuta meno la possibilità di avviamento a selezione, a tempo indeterminato, ex articolo 16 della legge n. 56 del 1987, consentita dall'articolo 9, punto 3, della suddetta legge n. 39 del 1990;

a seguito di tale abrogazione, presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego delle Marche, su disposizione della Direzione regionale del lavoro di Ancona, è stato sospeso l'avviamento a selezione dei lavori extracomunitari;

in particolare, tra gli altri, ne è stato coinvolto il signor Oluwole Adegboyega Cole, nato ad Abeokuta (Nigeria) il 12 maggio 1955 e residente a Montemarciano in Italia dal 1978 ed iscritto alle liste di collocamento dal 1989, attualmente in servizio presso l'Azienda ospedaliera Umberto I, con incarico di ausiliario socio-sanitario a tempo determinato (articolo 16);

la nuova legge ha operato, nel caso in questione, retroattivamente annullando il punteggio che avrebbe consentito al signor Oluwole Adegboyega Cole l'assunzione presso l'Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona a tempo indeterminato, in quanto privo di cittadinanza italiana;

la mancata approvazione del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 (approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40) preclude la possibilità, per chi abbia requisiti necessari, di ottenere la carta di soggiorno e di conseguenza impedisce l'esercizio dei diritti che da questa scaturirebbero —:

se, anche in relazione al caso sopra descritto, ritenga opportuno un intervento per sanare tutti quei casi che derivino dalla mancata approvazione del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998. (4-24854)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato, per la parte di competenza, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla competente Direzione Regionale del Lavoro di Ancona.*

Si conferma che, a seguito dell'approvazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, che all'articolo 46 ha abrogato gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 3 dicembre 1998, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 è stata esclusa la possibilità, su tutto il territorio nazionale, di effettuare avviamenti, sia a tempo determinato che indeterminato, di lavoratori non comunitari, nel pubblico impiego.

Per quanto riguarda la posizione del cittadino nigeriano Oluwole Adegboyega, la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona informa che lo stesso è stato avviato a selezione, presso l'Azienda Ospedaliera Umberto I di Ancona, il 27/10/1998, a tempo parziale per 20 ore settimanali, prima che la Direzione Regionale disponesse, con nota 15862 del 30/10/98, la sospensione degli avviamenti a selezione presso le pubbliche

amministrazioni, ex articolo 16, della legge 56/87, per effetto della suddetta abrogazione.

Al citato lavoratore è stato prorogato autonomamente, dall'Azienda Ospedaliera Umberto I, il contratto di lavoro fino all'8/11/1999. Tale lavoratore non ha perso l'anzianità di iscrizione, né il conseguente punteggio, avendo lo stesso, un rapporto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali e tale condizione dà diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di disoccupazione, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 56/87. Pertanto, il suo punteggio rimane invariato a meno che non consegua un reddito annuo superiore a lire sette milioni, oppure si modifichi il suo nucleo familiare o cambino le condizioni socio-sanitarie.

Si precisa, comunque che il Sig. Oluwole non potrà partecipare ad ulteriori successive chiamate a selezione presso le pubbliche amministrazioni, essendo sprovvisto della cittadinanza italiana o comunitaria, come previsto dalla normativa vigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

LUCCHESI. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

quali siano i motivi per cui i centralini dei ministeri non rispondano alle chiamate, e qualche volta lo hanno dopo lunghe attese;

se non ritenga che i ministri debbano dare notizie anche per telefono, mentre attualmente si richiede la presenza di persona, non essendo considerata la possibilità di effettuare un viaggio per ottenere una informazione;

per quali ragioni nei ministeri sia impossibile reperire qualcuno prima delle ore 10 e dopo le ore 13;

come vengano distribuite le 35 ore settimanali di lavoro previste per i dipendenti.

RISPOSTA. — In relazione alle richieste formulate con l'atto indicato, si fa presente che sono in fase di elaborazione, da parte dei competenti Uffici di questo Dipartimento, specifici interventi per la riduzione dei tempi di attesa da parte dei cittadini agli sportelli delle pubbliche amministrazioni e per agevolare il rapporto tra gli utenti e le medesime amministrazioni, mediante l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per fax, nonché, ove possibile, per fornire informazioni, consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica e prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravii per l'erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

I citati interventi saranno inseriti nello schema di disegno di legge annuale di delegificazione previsto dall'articolo 20 della legge n. 59/97, così come modificato e integrato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

In relazione alla richiesta della articolazione dell'orario di lavoro di 35 ore, si fa presente che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri (pubblicato sul S.O. n. 41 della G.U. del 25 febbraio 1999), relativamente all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, ha previsto all'articolo 25 l'utilizzo delle 35 ore esclusivamente per il personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi d'orario che comportino significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità.

Il comma 2 del citato articolo 25, stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno 2000, l'ARAN e le organizzazioni sindacali si dovranno incontrare per verificare e convenire sulle modalità di applicazione delle eventuali modifiche legislative intervenute nel settore per tutto il personale del comparto.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

ci si domanda come sia possibile chiedere il 4 marzo 1999, ai datori di lavoro

dell'edilizia, di effettuare dei versamenti contributivi con effetto dal 1° gennaio 1998, non tenendo conto che le operazioni di conguaglio Irpef per i dipendenti sono state già effettuate quasi tutte al 31 dicembre 1998, e comunque avrebbero dovuto essere concluse entro il 28 febbraio 1999, termine entro cui sono stati elaborati e consegnati ai lavoratori, per obbligo di legge, i certificati CUD (Certificazione ex articolo 7-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 —:

se l'obbligo imposto ai datori di lavoro dell'edilizia con circolare Min.

Fin. n. 55/E del 4 marzo 1999, di assoggettare ad Irpef i contributi versati, per i propri lavoratori dipendenti, alle Casse Edili per la quota destinata all'assistenza, a partire dal 1° gennaio 1998, non rappresenti la conferma che il fisco italiano ormai oltre che essere insopportabile nel peso, è diventato opprimente e vessatorio in certi demenziali adempimenti privi di qualsiasi logica razionale;

se non ritenga che sia doveroso, per rispetto verso gli incolpevoli datori di lavoro dell'edilizia, che l'obbligo imposto dalla Circolare n. 55/E del 4 marzo 1999, abbia decorrenza dal 1° aprile 1999, e non dal 1° gennaio 1998. (4-22818)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno far decorrere dal 1° aprile 1999 anziché dal 1° gennaio 1999, l'obbligo imposto ai datori di lavoro dell'edilizia di assoggettare ad IRPEF i contributi versati per i propri dipendenti, alle Casse edili per la quota destinata all'assistenza (come previsto nelle istruzioni diramate con circolare n. 55/E del 4 marzo 1999).

Al riguardo, il competente dipartimento delle entrate, nell'evidenziare preliminarmente la distinzione tra le diverse tipologie di contributi, ha osservato che il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, nel riformulare la disposizione contenuta nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi

(approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ha stabilito, tra l'altro, che:

1) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui mancato pagamento dà luogo a sanzioni dirette o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

2) i contributi non obbligatori per legge e destinati all'assistenza sanitaria (per tali si intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente.

Per quanto concerne, invece, contributi per assistenza sociale facoltativa, cioè quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno, non è stata riprodotta la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili, come già chiarito con le istruzioni diramate con la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Nell'ambito dei contributi assistenziali non obbligatori per legge rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle Casse edili.

Con la recente Circolare n. 55/E è stato ribadito che i contributi e i versamenti alle Casse edili poiché non sono obbligatori per legge, concorrono a formare interamente il reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, con la stessa circolare è stato precisato che, considerato che una parte di tali versamenti va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario, questa parte di contributi concorre a

formare il reddito stesso soltanto per l'ecedenza rispetto al limite di sette milioni che è invece, escluso da tassazione.

Inoltre, sempre nella richiamata circolare n. 55/E è stato consentito di escludere dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

quella parte dei contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.;

gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie.

Ciò premesso, visto che la circolare n. 55/E, nel chiarire il trattamento tributario applicabile ai contributi assistenziali versati a favore delle Casse edili, ha precisato che tali contributi, alle suindicate condizioni, possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i contributi previdenziali obbligatori e per quelli per assistenza sanitaria (recando quindi un'interpretazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 314 del 1997 più favorevole ai contribuenti), si ritiene che la nuova interpretazione non può che essere accolta favorevolmente dai contribuenti e, pertanto, non sembrano condivisibili le osservazioni contenute nel testo dell'interrogazione.

Infatti, i contribuenti che hanno tenuto comportamenti conformi a tale provvedimento non possono che ottenere un beneficio per effetto delle nuove istruzioni ministeriali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se ritengano giusto che i nostri giovani abbandonino l'Italia poiché hanno perso anche la speranza di trovare un

lavoro, mentre milioni di extracomunitari clandestini continuano ad entrare liberamente in Italia;

come mai il Governo trovi una quantità enorme di miliardi per assistenze varie, per mantenere centinaia di migliaia di extracomunitari, e non trovi i denari necessari a creare lavoro;

se il Governo intenda continuare in questa sua cinica politica, facendo dell'Italia la pattumiera del mondo, assistendo tutti e non preoccuparsi dei giovani italiani. (4-24337)

RISPOSTA. — In relazione alla delicata problematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta l'attenzione posta dal Governo nella sua collegialità. Per quanto attiene alle specifiche competenze di questa Amministrazione si espone quanto segue.

La Direzione Generale per l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro ha elaborato i dati relativi ai cittadini extra comunitari iscritti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro ed è pertanto possibile vedere l'andamento del fenomeno a far data dal 1990 e fino al 31 dicembre u.s., come di seguito specificato:

1990: n. 113.972;

1991: n. 83.903;

1992: n. 72.347,

1993: n. 76.291;

1994: n. 86.879;

1995: n. 98.421;

1996: n. 152.143;

1997: n. 179.696;

1998: n. 190.361.

Il problema ha una indiscutibile rilevanza sociale ed economica e al riguardo sono stati studiati diversi strumenti utili: da ultimo, è opportuno ricordare il decreto legislativo 286/98, che prevede all'articolo 3, comma 4, la programmazione dei flussi di ingresso di lavoro extracomunitario, adottato proprio per combattere il fenomeno

della clandestinità. Inoltre, si ritiene opportuno citare la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4 agosto 1999, che all'articolo 1 conferma, per l'anno 1999, le quote massime di ammissione in Italia per gli stranieri extracomunitari, già definite per il precedente anno; mentre all'articolo 2 stabilisce che il Ministro del Lavoro impegnerà una quota complessiva non superiore a 54.500 ingressi per le categorie di lavoro subordinato, sia tempo determinato che indeterminato, mentre la residua quota di 3.500 permessi di soggiorno è riservata per i lavoratori autonomi extracomunitari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MAMMOLA. — Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio del Registro abbonamenti alla televisione ha inviato a migliaia di abbonati alla televisione una lettera nella quale è detto testualmente: « l'abbonamento alla televisione a Lei intestato non risulta rinnovato per il corrente anno. Per consentirle di regolarizzare subito la sua posizione si inviano due bollettini di C/C postale già predisposti per il versamento. » I due bollettini rispettivamente sono di lire 87.570 relativo al canone del primo semestre 1999 di lire 13.415 a titolo di sanzione amministrativa per ritardato pagamento;

una avvertenza finale, impaginata nella lettera dopo la firma (illegibile) del direttore dell'ufficio, invita coloro che avessero già pagato a restituire un questionario stampato allegando fotocopia della ricevuta di versamento; tale avvertenza potrebbe non essere chiaramente compresa dai destinatari della lettera, tenuto fra l'altro conto del carattere pubblico dell'ufficio mittente e carattere imperativo del testo della comunicazione;

per eventuali chiarimenti è indicato in calce alla lettera un numero di telefono dove è stato predisposto un servizio auto-

matizzato di informazioni telefoniche; da tale numero, quasi perennemente occupato, anche nelle ore in cui è possibile colloquiare con un operatore, risponde invece una segreteria automatica le cui istruzioni preregistrate possono apparire poco comprensibili alle persone anziane, a causa di tale procedura per chi voglia chiedere o fornire chiarimenti è quasi impossibile raggiungere qualcuno con cui poter dialogare —:

quali ragioni abbiano indotto l'ufficio predetto ad inviare tale richiesta di pagamento anche a moltissimi abbonati che avevano rinnovato l'abbonamento già nel mese di gennaio;

se non si ritenga che, nel caso in cui la lettera sia stata inviata ad abbonati in regola, il suo carattere ufficiale e perentorio sia tale da indurre gli stessi in errore e possa produrre quale risultato non solo la ripetizione del pagamento ma anche il versamento della non dovuta sanzione amministrativa; in tal caso quindi, sia pure involontariamente, la lettera appare di fatto estorsiva, il che per un ufficio fiscale è grave anche perché accresce la sfiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione;

quali siano le cause di questo errore dell'ufficio del registro, abbonamenti radio e televisione di Torino;

per quale motivo gli uffici competenti non siano organizzati in modo tale da non commettere tali errori;

per quale ragione la lettera, a dispetto dell'obbligo che i funzionari pubblici hanno nei confronti dei cittadini di essere chiaramente individuabili, sia firmata in maniera incomprensibile;

quale diritto abbia la pubblica amministrazione di chiedere ai cittadini in modo così perentorio di provare pagamenti che, a distanza di mesi, dovrebbero essere stati già registrati;

per quale motivo all'abbonato sia negata la possibilità di chiarire per telefono la sua posizione: infatti l'operatore che

risponde al telefono (nella eccezionale e fortunata circostanza in cui sia possibile raggiungerlo) non accetta le indicazioni di pagamento (ufficio postale data e numero di versamento) ma si limita ad invitare gli abbonati in regola ad inviare lettera di chiarimento con allegata fotocopia del versamento;

per quale motivo lettera e fotocopia della ricevuta non possano essere trasmesse con il moderno mezzo del fax, strumento di cui l'Ufficio del registro di Torino certamente dispone;

chi siano i responsabili degli errori nell'invio delle richieste di pagamento, delle mancate registrazioni degli introiti e quali provvedimenti si intendano assumere nei loro confronti;

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che tali errori vengano ripetuti in futuro e per ottenere che la registrazione dei versamenti degli abbonati sia effettuata in tempo reale;

quale procedura debbano seguire i cittadini che abbiano, in seguito alla richiesta contenuta nella lettera, ripetuto il versamento del canone televisivo per ottenere il rimborso integrale di quanto pagato in più e della sanzione amministrativa, quali siano i tempi per la restituzione, e se tale restituzione sia integrale nonché comprensiva della tassa postale sui versamenti effettuati. (4-23987)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha significato che il documento di cui è cenno è un avviso di pagamento che l'URAR-TV invia a tutti gli abbonati alla televisione dei quali non risulta pervenuto il rinnovo dell'abbonamento nei termini stabiliti dalla legge in conseguenza di quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la RAI, approvata con decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 e prorogata al 31 dicembre 2000 dall'articolo 24, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

Ciò premesso, nel precisare che la firma posta in calce alla suddetta comunicazione, consente, al di là della asserita impossibilità di essere letta, di identificare con certezza il suo autore essendo collocata immediatamente sotto la dizione « il direttore » dell'ufficio emittente, si osserva che l'invito a restituire il questionario prestampato, allegando le fotocopie delle ricevute dell'avvenuto versamento, è formulata con estrema chiarezza sia nella lettera che nel questionario.

La Concessionaria RAI ha, inoltre, soggiunto che il servizio di risponditore automatico consente di soddisfare un numero molto elevato di richieste ed è di facile fruibilità in quanto è guidato da una voce registrata che, tuttavia, non esclude, nelle ore stabilite ed indicate (9,30-12,30), la possibilità di contattare l'operatore.

Quanto poi alla eventualità che alcuni avvisi di pagamento possano essere stati inviati a soggetti che avevano già rinnovato l'abbonamento, tale circostanza dipende, di norma, dal fatto che i versamenti in questione vengono effettuati non utilizzando i bollettini prestampati presenti nel libretto o inviati annualmente dall'URAR-TV, ma utilizzando quelli in bianco in cui è possibile che i dati anagrafici, ovvero quelli relativi al domicilio o al numero dell'abbonamento siano stati indicati in maniera non correttamente leggibile.

Pertanto, il richiamo a tale eventualità — indicato in calce alla lettera in questione in cui l'utente viene invitato ad allegare copia del bollettino di conto corrente postale « soprattutto se il pagamento è stato effettuato tramite un bollettino fornito dall'ufficio postale » — ne esclude, ad avviso della concessionaria RAI, ogni potenzialità estorsiva.

La registrazione dei pagamenti viene effettuata mediamente dopo un mese dai versamenti eseguiti presso gli uffici postali, soprattutto in conseguenza dei tempi necessari al servizio bancoposta per la contabilizzazione e le comunicazioni.

Contrariamente a quanto asserito, ha inoltre riferito la RAI, è possibile trasmettere la fotocopia della ricevuta tramite il fax e gli operatori addetti accreditano immediatamente ogni versamento del quale l'abbo-

nato consenta l'identificazione fornendo tutti gli estremi utili.

Nel caso, infine, in cui l'abbonato abbia corrisposto indebitamente canone e sanzione amministrativa, potrà richiedere il rimborso integrale (con la sola eccezione della tassa postale), che verrà disposto dalla direzione regionale delle entrate mediamente entro un anno dall'istanza; l'abbonato ha anche la facoltà di richiedere, in alternativa al rimborso, che le somme versate siano conteggiate a copertura dei successivi periodi di abbonamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MANTOVANI, DE CESARIS e BRUNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

per motivi di salute è stata rinviata la visita, prevista a suo tempo, del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nella Repubblica Araba di Siria;

tale rinvio, avvicinandosi il semestre bianco, rischia di trasformarsi in un definitivo annullamento della visita del Capo dello Stato in Siria;

la Siria ha recentemente aumentato gli sforzi diplomatici per sbloccare il processo di pace in Medio Oriente (vedi visita del Presidente Assad in Francia) e non nasconde il desiderio di un maggior coinvolgimento dell'Unione Europea e dell'Italia in particolare per uscire dall'attuale fase di stallo;

l'assenza di propria iniziativa diplomatica dell'Unione Europea appare tanto più grave dopo l'alleanza militare annunciata tra Turchia ed Israele, che rischia di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente facendo precipitare la situazione;

se il Governo non ritenga utile l'organizzazione di una visita ufficiale del Presidente del Consiglio Prodi (o, in subordine, del Ministro degli Esteri Dini) a Damasco, al fine di intensificare l'iniziativa diplomatica del nostro Paese in questa

area decisiva del Mediterraneo, favorendo la ripresa del processo di pace inopinatamente bloccato dall'oltranzismo israeliano e dall'annuncio della nuova alleanza militare tra Tel Aviv ed Ankara. (4-19754)

RISPOSTA. — *Le relazioni tra Italia e Siria sono tradizionalmente improntate a reciproca comprensione ed ispirate a rapporti di profonda amicizia. Le Autorità di Damasco non hanno infatti mancato di esprimere il loro apprezzamento per la decisa azione di riavvicinamento con la « sponda sud » del Mediterraneo e con il mondo arabo in generale condotta con intensità dal Governo italiano nell'ultimo biennio. Si è trattato evidentemente di un'azione volta innanzitutto a facilitare il processo di reintegrazione nella Comunità Internazionale di quei Paesi che stavano scontando una posizione di grave isolamento, suscettibile di pregiudicare la stabilità regionale. In tale contesto, l'azione dell'Italia è stata compresa ed apprezzata da parte della Siria che riserva crescente attenzione alle iniziative sia dell'U.E., sia dei singoli Paesi europei, volte a rafforzare la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo.*

Ciò non toglie che esistano per Damasco degli elementi di preoccupazione, in larga misura legati allo stallo del negoziato bilaterale di pace con Israele. Dall'interruzione delle trattative tra Damasco e Tel Aviv, intervenuta nel febbraio 1996, nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'U.E., l'Italia ha giocato un ruolo di primo piano nel tentativo di innalzare il profilo dell'azione europea. Si è trattato evidentemente di un'azione complementare rispetto all'iniziativa degli Stati Uniti, che rimangono il principale co-sponsor del processo di pace. Tuttavia, tramite il suo Inviato Speciale, Amb. Moratinos, l'Unione Europea ha potuto esercitare una costante presenza politica nella regione.

In tale contesto, il governo non ritiene che si sia registrata una rarefazione dei contatti politici con la dirigenza siriana. La prevista visita del Presidente della Repubblica in Siria nel marzo 1998, poi rinviata per motivi di salute, faceva seguito a quella compiuta nel marzo 1997 dal Presidente del

Consiglio Prodi. Nel corso del 1998 non sono comunque mancate occasioni di approfondito contatto con le Autorità di Damasco, come provato dalla partecipazione del Ministro degli Esteri siriano Al Shara alla Conferenza di Palermo nel giugno dello scorso anno e come confermato dalle mie visite in Siria, ufficialmente nell'aprile e informalmente nel dicembre sempre dello scorso anno.

La Siria rimane per l'Italia un interlocutore di grande importanza e non si mancherà di cogliere ogni utile occasione per sviluppare ogni genere di contatto, anche ad alto livello politico, per raggiungere obiettivi di comune interesse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MARTINAT. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato nel corso di passate legislature in data 21 luglio 1994 e 14 febbraio 1995 gli atti ispettivi n. 4-02409 e 4-07430, a cui non fu data risposta;

in tali atti si segnalava come una fantomatica associazione di Torino, l'Eces, avesse percepito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la somma di lire novantamilionisettecentotredicimila settecento per compiere una ricerca in realtà realizzata copiando testi da volumi e pubblicazioni già esistenti, non fornendo quindi alcun risultato innovativo e violando per giunta la normativa sul diritto d'autore;

una nota casa editrice nazionale ed uno studioso infatti hanno chiesto e ottenuto prontamente dal tribunale di Roma in data 11 luglio 1994 il sequestro della ricerca presso il ministero, risultando copiati senza modificare neppure la punteggiatura, interi capitoli di libri, senza ovviamente citarne la fonte;

per giustificare tali ingenti compensi, l'associazione avrebbe dichiarato la retri-

buzione di un capo progetto, un ricercatore senior, un ricercatore junior e un responsabile scientifico, per complessivi 30 milioni, ma dagli atti risulta che sono stati erogati solo 3 milioni al ricercatore senior, mentre gli altri non hanno neppure partecipato al lavoro;

risultano poi indicate nei resoconti spese di viaggi per 12 milioni, mai effettuati e di cui non esistono quindi riscontri o titoli di viaggio;

risultano infine 4 milioni imputati al comitato scientifico della associazione, comitato ad oggi quasi completamente dimessosi e che comunque mai ha percepito alcuna indennità o rimborso;

il coordinatore scientifico del progetto è stato indicato nel presidente dell'associazione, un anziano ex docente di applicazioni tecniche presso gli istituti professionali di Roma, privo persino del diploma di laurea, alloggiato presso un istituto religioso e più volte ricoverato per etilismo;

tale associazione è composta da soli quattro-cinque soci, alcuni stretti parenti tra loro, e ha indicato fittiziamente come sede lo studio privato della moglie del vicepresidente, come riportato anche dalla stampa;

numerose sono infatti le inchieste riguardanti questo ente, tra cui quella pubblicata dal quotidiano *la Repubblica* il 24 agosto 1994 sotto il titolo: «Il business chiamato ambiente — Società miliardarie spariscono nel nulla», ove si legge tra l'altro: «Un nome promettente, *European Center of Environment Studies*, per un'associazione composta da due persone soltanto, specializzata soprattutto nel farsi assegnare contributi da ministeri ed enti vari (...). La Eces ha sede a Torino, via Po n. 14, presso lo studio legale di Rosalba Tubere, che è anche la moglie del vicepresidente Domenico Vassallo, già fedelissimo dell'ex vicesegretario Dc Silvio Lega. Il presidente è invece un anziano che vive a Roma e dichiara di non saperne nulla»;

in data 28 novembre 1998 l'Eces è anche stata radiata dal *Bureau Européen de l'Environment* di Bruxelles che raduna i principali istituti ambientali europei, con motivazioni estremamente negative espresse dalla presidenza all'assemblea dei delegati riuniti —:

per quale motivo di fronte a reiterate denunce di vari reati, tra cui la truffa perpetrata ai danni del ministero in maniera clamorosa e incontestabile, si rifiuti di agire nelle sedi opportune, almeno per il recupero delle somme ingiustamente erogate e costituenti denaro dell'amministrazione;

per quale motivo, a fronte dei numerosi atti di sindacato ispettivo nei quali vengono dettagliati tali illeciti, non venga fornito all'interrogante alcun riscontro.

(4-21313)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione in esame si comunica quanto segue.*

Per quanto concerne il primo punto dell'atto parlamentare il competente ufficio ha fatto presente di aver già chiesto all'Avvocatura dello Stato, in data 25 marzo 1995, « quali iniziative e norme comportamentali dovessero essere assunte per salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione ivi comprese le azioni di rivalsa per il reintegro di quanto presuntivamente percepito indebitamente dall'ECES »; successivamente è stato rappresentato all'Avvocatura, con nota del 12 aprile 1995, la necessità che nella comparsa di costituzione fosse chiesta la condanna dell'ECES al risarcimento del danno subito dal Ministero del Lavoro da quantificarsi in corso di causa; infine, con nota del 5 giugno 1995 alla stessa Avvocatura, è stata « ribadita la necessità che nell'atto di costituzione e risposta in giudizio l'Amministrazione chiedesse di essere dichiarata estranea alla vicenda e contestualmente agisse mediante l'esperimento di mezzi di prova per ottenere il risarcimento del danno subito dal Ministero del Lavoro ».

Poiché la causa in questione nell'udienza collegiale del 10 febbraio 1999 è stata rinviata al 18 maggio 2000, sono state rinnovate all'Avvocatura le richieste sopra indi-

cate argomentando come la predetta assegnazione facesse ritenere utile la proposizione fin d'ora della richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Ministero del Lavoro, anche se tuttora pendente il giudizio volto ad accertare le responsabilità delle parti in causa ».

Infine, per quanto riguarda l'ultimo quesito, si ravvisa l'opportunità di rappresentare che la competenza, in ordine alle risposte agli atti di sindacato ispettivo, è limitata alla corrente legislatura.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MARTUSCIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Sudafrica esiste una comunità italiana di circa cinquantamila unità;

durante il corso dell'anno 1997 sono stati uccisi ben diciassette italiani nel corso di rapine e di atti di violenza personale;

il Ministro degli affari esteri, nel corso della sua visita nel mese di gennaio in Sudafrica, non ha espresso una protesta formale nei confronti del governo sudafricano;

a causa delle condizioni socio-economiche del Paese tali atti sono destinati a ripetersi se non si porta la questione della sicurezza del Sudafrica sul piano internazionale —:

per quali ragioni non abbia parlato di ordine pubblico all'indomani della sua visita in Sudafrica e quali provvedimenti il Governo italiano intenda porre in essere per tutelare efficacemente la nostra comunità. (4-15440)

RISPOSTA. — *Nel corso della visita in Sud-Africa nel febbraio dello scorso anno, citata dall'interrogante, l'On. Ministro degli Esteri evocò, tra i settori in cui le relazioni con l'Italia potevano essere approfondite, quelli della lotta contro la criminalità organizzata, il narcotraffico, il riciclaggio e l'immigrazione clandestina, esprimendo la*

piena disponibilità a condividere l'esperienza acquisita dal nostro Paese in tali settori attraverso un programma di collaborazione.

Per quanto concerne la criminalità in Sud-Africa, che colpisce la comunità italiana come il resto della popolazione, è da rilevare che, mentre l'incidenza complessiva dei reati è tuttora ad un livello giudicato dalle stesse Autorità sudafricane altissimo ed inaccettabile, il numero dei crimini più gravi è in lieve diminuzione.

Il fenomeno della criminalità nel Paese ha essenzialmente motivazioni socioeconomiche e colpisce tutti i settori della società sudafricana, senza distinzioni razziali o di nazionalità.

Qualsivoglia proposta intesa a sospendere o ridurre la cooperazione con il Sud-Africa, come ritorsione per gli episodi criminali di cui sono vittime anche gli italiani, sarebbe controproducente. Al contrario, è necessario che il vasto programma di aiuti dell'Unione Europea dedichi una quota crescente di risorse a questo problema.

Da ultimo, per quanto concerne i turisti italiani che si recano in Sud-Africa si ricorda che nelle informative che l'Unità di Crisi del Ministero mette a disposizione, anche telefonicamente, di operatori turistici e cittadini che si recano all'estero, vi sono specifiche segnalazioni sia a livello generale sul Paese, sia per quanto riguarda le zone a rischio e quelle da visitare con particolari precauzioni. A quanti si recano in Sud-Africa viene ricordata l'esigenza di osservare la massima prudenza negli spostamenti e durante il soggiorno nei centri urbani, soprattutto a Johannesburg.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MASSIDDA e CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a decorre dal primo febbraio 1999, è stata soppressa l'unità produttiva « Sede Sardegna », nel quadro del nuovo modello organizzativo delle Poste italiane Spa; con-

giuntamente sono state sopprese le 21 Agenzie di coordinamento operanti nell'isola;

al personale applicato all'unità produttiva, è stata comunicata la perdita della collocazione di funzione, senza destinazione ad altra mansione. In diversi casi, dirigenti e quadri (Q1 e Q2), sarebbero stati informati che, in futuro, potrebbero essere destinati a unità similari presenti in altre regioni d'Italia;

nell'ambito del nuovo modello organizzativo predisposto dalle Poste italiane Spa, sono state istituite quaranta nuove filiali, portando le preesistenti 99 a 139, nessuna delle quali in Sardegna;

le unità produttive « Sede » rappresentavano, nel vecchio modello organizzativo, il governo regionale delle poste. Con la loro soppressione, in difetto di strutture analoghe, e con la chiusura delle 21 Agenzie di coordinamento, l'organizzazione postale è sempre meno autonoma e decentrata;

questo stato di cose determinerà una grave dipendenza da parte delle strutture periferiche — quali quelle sarde — che dovranno rivolgersi costantemente a quelle della penisola, preposte a tali incarichi, per risolvere problemi e programmare l'attività;

la mancanza di immediatezza e di un interlocutore diretto determinerà ulteriori lungaggini e disagi nel servizio postale, già insufficiente strutturato nell'isola per le gravi carenze in organico ripetutamente denunciate dagli operatori del settore;

le Poste italiane Spa, sopprimendo la Sede Sardegna, hanno messo in mobilità circa 150 operatori, tra dirigenti e quadri, della struttura, ai quali sarebbe stato annunciato un futuro trasferimento in altre sedi della penisola;

gli operatori sono prevalentemente quadri (Q1 e Q2), la posizione dei quali è tutelata dal contratto nazionale di lavoro che impedirebbe un loro trasferimento di sede;

la mancata istituzione in Sardegna di nuove filiali (attualmente sono quattro, una per provincia) sarebbe stata motivata con l'insufficiente traffico postale nella regione;

nuove filiali sono state istituite in aree geografiche d'Italia, quali Crotona, Locri, Castrovillari, Vibo Valentia (Calabria), Fermo (Marche), Tolmezzo (Friuli), Bassano del Grappa (Veneto) che non garantiscono flussi postali superiori, o equivalenti a quelli delle singole province della Sardegna;

sussistono nell'isola aree particolarmente carenti di strutture postali, quali Olbia e Carbonia;

le summenzionate aree sono destinate ad assumere i connotati istituzionali di province. Le filiali hanno carattere provinciale;

le filiali, per ruolo e funzioni, necessitano di personale qualificato in grado di ricoprire mansioni e incarichi simili a quelli svolti dai quadri dell'ex « Sede Sardegna »;

lo scrivente ha già inoltrato analoghe interrogazioni per denunciare i gravi disservizi delle Poste italiane Spa in Sardegna, determinati dalla mancanza di personale e strutture —

se siano state avviate indagini a livello locale per adeguare la nuova rete ai bisogni degli utenti, colmando i disservizi determinati dalla precedente organizzazione;

quali motivazioni sottendano l'istituzione di filiali in comuni quali Crotona, Locri, Castrovillari e quali altri abbiano ispirato la mancata istituzione di filiali a Olbia e Carbonia;

se non ritengano un grave errore di valutazione la mancata istituzione di nuove filiali in Sardegna;

in caso affermativo, quali provvedimenti intendano assumere per colmare questa grave lacuna;

quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la professionalità dei quadri, posti in mobilità con la chiusura della

« Sede Sardegna », e il rispetto del contratto di lavoro che impedirebbe il loro trasferimento in altra regione. (4-22974)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare presentato dall'interrogante — ha riferito che il piano d'impresa 1998/2002 prevede un nuovo modello organizzativo con il quale l'azienda si propone di rendere più trasparenti le responsabilità gestionali, di avvicinarsi maggiormente alle esigenze del mercato e di soddisfare in maniera crescente la clientela. Sono state eliminate le sedi regionali e le agenzie di coordinamento, mentre le filiali, cui ora fanno capo uffici postali e recapiti, hanno assunto un importante ruolo di riferimento. È stata creata la funzione del direttore regionale, al fine di provvedere al coordinamento delle filiali di una o più regioni.

In ciascun capoluogo di provincia, inoltre, è presente almeno una filiale, mentre nei capoluoghi più popolati o caratterizzati da un elevato numero di agenzie sono state previste più filiali per permettere un più equilibrato controllo del territorio. Il numero degli uffici postali assegnati a ciascuna filiale (che va da un minimo di 30 ad un massimo di 223) varia in relazione alla tipologia degli sportelli (rilevante, media, piccola entità), al fatturato, al bacino di utenza ed alla pressione competitiva prevista sul territorio.

Sulla base di specifici criteri, quali la dimensione e le caratteristiche del territorio di riferimento, ma soprattutto il volume di traffico e il potenziale dell'area geografica, le filiali sono state suddivise in tre classi:

Filiali di I° — con un fatturato di oltre 30 miliardi o con un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti;

Filiali di II° — con un fatturato tra i 15 ed i 30 miliardi di lire o con un bacino di utenza tra i 250.000 e i 500.000 abitanti;

Filiali di III° — con un fatturato inferiore ai 15 miliardi di lire o con un bacino di utenza inferiore ai 250.000 abitanti.

Per quanto riguarda la Sardegna, considerato che nella regione non vi è una presenza demografica particolarmente rilevante, il numero degli uffici postali dipendenti da ciascuna filiale è il seguente:

Cagliari: 140;

Sassari: 121;

Nuoro: 109;

Oristano: 76.

Il fatturato, al 31 dicembre 1998 è stato:

Cagliari: 55.855.941.891;

Sassari: 35.705.240.925;

Nuoro: 18.039.938.645;

Oristano: 10.010.361.543.

In base ai criteri indicati e, in coerenza con gli obiettivi del piano d'impresa, ha proseguito la società, non sussistono le condizioni oggettive per l'istituzione di nuove filiali nell'isola, che peraltro non presenta neanche un rilevante panorama di imprese ed industrie tale da giustificare la realizzazione di nuovi poli gestionali, che si troverebbero ad amministrare realtà di modesto spessore a fronte di costi senz'altro superiori ai presunti ricavi.

Il complesso riassetto descritto ha prodotto un numero di unità da ricollocare sul territorio, il che avverrà mediante lo strumento della mobilità applicato con modalità e tempi stabiliti dall'azienda e, per quanto possibile, condivisi dal personale. Con particolare riguardo ai dipendenti appartenenti all'area quadri (1° e 2° livello), applicati nelle ex strutture, si è già provveduto al loro inserimento negli organici degli uffici di nuova costituzione, rispettandone la professionalità acquisita e, poiché il numero dei funzionari da ricollocare non eccedeva i

posti disponibili, senza dover ricorrere a trasferimenti fuori sede.

In ordine a quest'ultimo aspetto, Poste Italiane s.p.a. ha tenuto a precisare che, in ogni caso, non vi è alcuna norma contrattuale che impedisca all'azienda l'adozione di provvedimenti di mobilità nei confronti del personale appartenente all'area quadri.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il dipendente d'area operativa dell'Ente poste italiane, Giuseppe Angelo Foddi, in organico presso l'Agenzia di base di Castiadas, comune della provincia di Cagliari distante circa 70 chilometri dal capoluogo, sarebbe stato, per diverso tempo, assente dal servizio a causa di una grave malattia oncologica (neuro blastoma olfattivo) che avrebbe leso le sue capacità visive all'occhio destro;

il signor Foddi, inoltre, soffrirebbe di continue ricadute di ernia discale e artrosi diffusa (malattie che sarebbero state riconosciute come dipendenti da causa di servizio), problemi al sistema immunitario, ipertensione arteriosa e altre patologie dipendenti dallo stato di grave debilitazione fisica;

il signor Foddi avrebbe inoltrato istanza, alla direzione di filiale, al fine di poter riprendere il servizio non più a Castiadas, dove risiede con la famiglia, ma a Cagliari, al fine di ristabilire un legame con la vita lavorativa nelle pause fra un ricovero e l'altro;

dopo un primo diniego, la direzione di filiale avrebbe autorizzato il distacco del signor Foddi da Castiadas a Cagliari, per un periodo di tempo non superiore ad un mese;

in quel frangente, con sforzi inimmaginabili, il dipendente avrebbe garantito la

presenza in ufficio e una produttività che, a detta dei colleghi, sarebbe stata più che accettabile considerato che al medesimo sarebbero state affidate mansioni a lui nuove, da svolgere, prevalentemente, in posizione eretta;

nel corso del secondo mese di distacco a Cagliari, il signor Foddi, nonostante il contratto nazionale preveda un trattamento di particolare attenzione per gli affetti da malattia oncologica, sarebbe stato riassegnato alla sede originaria —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di offrire maggiore tutela al dipendenti dell'Ente poste italiane che, come nel caso oggetto della presente, seppure sofferenti di gravi patologie oncologiche, hanno la necessità di coniugare il diritto di cura, con il bisogno di sentirsi ancora utili e produttivi nel campo lavorativo. (4-24333)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha riferito che, la filiale di Cagliari aveva disposto la temporanea applicazione dal 7 dicembre 1998 al 31 marzo 1999 presso l'ufficio di Cagliari centro dal Sig. Foddi Angelo che ne aveva fatto richiesta.

Dopo un intervallo di circa un mese, precisamente a far data dal 29 aprile u.s., è stato nuovamente adottato il provvedimento di distacco proprio in considerazione della gravità delle condizioni di salute dell'interessato, per cui attualmente il sig. Foddi presta servizio presso l'ufficio di Cagliari centro.

La società ha tuttavia evidenziato che il CCNL, per la patologia sofferta dal sig. Foddi, prevede un trattamento di particolare attenzione solo per quanto attiene al periodo massimo di malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro e non anche la possibilità di prestare la propria attività in uffici diversi da quello di appartenenza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in località Castiglioncello di Rosignano Marittimo (Li) si è compiuto uno scempio ambientale abbattendo pini secolari per costruire un parcheggio per appena 60 macchine;

il competente Corpo forestale aveva dato parere contrario all'abbattimento degli alberi;

se, anche in considerazione del fatto che nel Comune di Rosignano Marittimo sono previsti 22 parcheggi, non intenda adoperarsi per evitare che abbiano a ripetersi atti che ad avviso dell'interrogante si possono senza difficoltà definire vandalici. (4-20496)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda l'abbattimento di alberi per la costruzione di un Parcheggio a Castiglioncello (LI).*

Il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Provinciale di Livorno), a seguito di vari esposti da parte di Associazioni ambientaliste e cittadini di Rosignano Marittimo, ha verificato i lavori richiamati anche nell'interrogazione in esame, sui quali in effetti aveva espresso anche un parere preventivo ai fini del rilascio dei nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico da parte della Provincia di Livorno.

L'area prescelta per la realizzazione del parcheggio è costituita da una porzione di terreno stretta e allungata compresa tra il muro di cinta del parco del Castello Pasquini e la stazione ferroviaria di Castiglioncello sulla quale all'inizio del secolo,

prima della costruzione della ferrovia, passava il tracciato della via Aurelia. Dopo la dismissione della sede stradale, nel corso di molti decenni di abbandono, sull'area si erano insediate numerose piante arboree (di pino domestico, pino d'Aleppo e leccio) con dimensioni anche considerevoli che contribuivano a dare l'impressione, da un'esame visivo esteriore, che l'area facesse parte del parco del Castello.

Il progetto, nella sua ultima stesura, prevedeva in un primo lotto la realizzazione di 68 posti auto e della viabilità di accesso e manovra (da via D'Ancona) nonché un percorso pedonale e di servizio dal viale d'accesso del Castello Pasquini per il collegamento con la piazza principale di Castiglioncello. Successivamente, con l'acquisizione di un'area più a valle, di pertinenza della ferrovia, il parcheggio verrebbe ampliato. La relazione del Dr. Stefano Pace, agronomo, allegata al progetto segnalava la necessità di abbattere 45 piante di alto fusto di cui 20 in precarie condizioni fisico vegetative.

Lo stesso Corpo Forestale, a seguito di istruttoria tecnica, segnalò alla Provincia di Livorno, che seppure le condizioni del sito non facevano temere, con l'esecuzione dei lavori, dissesti di natura idrogeologica, la realizzazione del progetto avrebbe comportato notevole impatto paesaggistico e pertanto pareva opportuno suggerire al Comune una revisione del progetto, con riduzione dei posti auto così da limitare la necessità del taglio delle piante. La Provincia ha poi autorizzato la realizzazione dei lavori.

Le verifiche svolte presso il Comune di Rossignano Marittimo hanno permesso di accertare che sono stati acquisiti i seguenti pareri ed autorizzazioni:

1) nulla-osta della Provincia di Livorno n. 44159 del 25.02.98 relativo al vincolo idrogeologico;

2) parere favorevole della Commissione Edilizia integrata dell'11.9.97;

3) autorizzazione n. 528 del 27.11.97 del responsabile del settore Urbanistica ex articolo 7 L. 1497/39;

4) nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici di Pisa nn. 15327 del 7.10.97 e 2505 del 7.2.98;

5) determinazione Dirigenziale n. 316 del 17.4.98 di approvazione del progetto con valenza di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 L. 493/93;

6) autorizzazione Ferrovie dello Stato.

Dalle verifiche effettuate risulta quindi che i lavori sono stati iniziati dopo aver acquisito tutti i nulla osta previsti dalla normativa vigente ed il taglio delle piante è stato realizzato nei limiti di quanto previsto dal progetto.

L'ambiente interessato, seppure di notevole pregio paesaggistico, non può essere assimilato ad un ecosistema naturale. In considerazione dell'ubicazione e dei ripetuti interventi antropici, va ormai considerato parte dell'habitat urbano.

I lavori non hanno comportato la completa eliminazione della dotazione arborea dell'area (le piante tagliate sono circa il 50% di quelle presenti) ma certamente ad intervento realizzato l'aspetto dei luoghi sarà radicalmente mutato.

A seguito delle proteste da parte di numerosi cittadini, il Comune di Rossignano ha manifestato comunque l'intenzione di rivedere il progetto in modo da limitare per quanto possibile ulteriori alterazioni dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PAGLIUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Pasquale Venafro ha presentato domanda di pensione di anzianità all'Inps;

l'Inps verificata la doppia contribuzione in uno stesso periodo (coltivatore diretto e lavoratore dipendente) ha chiesto all'ufficio contributi agricoli unificati di

Potenza la verifica della contribuzione effettuata come coltivatore diretto;

lo Scau di Potenza, verificando tutta la situazione contributiva del signor Venafro ha disposto l'annullamento di un consistente periodo di contribuzione di coltivatore diretto (circa 20 anni);

il signor Venafro ha chiesto allo Scau di Potenza il rimborso dei contributi annullati;

quest'ultimo ente, ritenendo che vi fosse prescrizione nella richiesta, ha presentato un quesito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ottenere conforto nella decisione intrapresa;

ad oggi questo ministero non ha dato risposta alcuna —:

se non ritenga urgente fornire una risposta al quesito posto dallo Scau di Potenza, risposta che verosimilmente dovrebbe essere favorevole alla richiesta del signor Venafro, in quanto per evidenti ragioni di equità non è accettabile il diniego del rimborso di contributi versati e non utilizzabili ai fini pensionistici. (4-21275)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che in data 17.6.1997 la propria sede di Potenza ha comunicato al sig. Pasquale VENAFRO che la propria contribuzione CD era convalidata fino al 31.12.1996 e che dall'1.1.1997 veniva annullata in quanto risultava una doppia contribuzione in uno stesso periodo.*

Inoltre, non risulta che lo stesso abbia presentato richiesta di rimborso della contribuzione annullata, né che la Sede INPS di Potenza abbia formulato quesito relativo alla prescrizione del diritto al rimborso stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PAMPO. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'interno, e con incarico per il*

coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i radioamatori italiani, in attesa dal 1936 di una legge di regolamentazione, sono sottoposti ad una serie di normative, emanate dal ministero delle comunicazioni con circolari amministrative di dubbia legittimità, che provvedono quasi esclusivamente a limitare la loro attività e rendono l'Italia uno dei Paesi più arretrati in materia;

il ministero delle comunicazioni, più volte sollecitato sulle reali necessità dei radioamatori, ha di fatto sempre ostacolato ogni possibile miglioramento del servizio che viene offerto volontariamente da questa categoria di cittadini;

il ministero delle comunicazioni, nel corso del 1996 e del 1997, ha avviato alcuni procedimenti giudiziari nei confronti del responsabile legale dell'Associazione nazionale radioamatori (Cisar) che, per le proprie peculiarità statutarie, si occupa della installazione e manutenzione di ponti ripetitori, da sempre a disposizione della protezione civile;

i procedimenti penali dovuti a tali iniziative giudiziarie hanno già dato ragione ai radioamatori ma, nonostante ciò, il ministero delle comunicazioni sembra perseverare nel proprio intento, denunciando ulteriormente gli appartenenti alla categoria;

nello specifico, l'iniziativa giudiziaria del Ministro delle comunicazioni ha avuto per oggetto l'installazione di due ponti ripetitori, entrambi situati nelle zone colpite dal recente evento tellurico, costringendo con denunce penali allo spegnimento di uno e addirittura al sequestro dell'altro;

l'Associazione Cisar, provvedendo con notevole anticipo, ha informato del reale, grave ed irreparabile danno che sarebbe derivato dall'oscuramento di detti ripetitori in circostanze di pubblica calamità (specie nelle prime ventiquattro ore dal disastro ed in totale assenza di energia

elettrica) ed ha invano richiesto un incontro con il direttore centrale del ministero delle comunicazioni;

nel corso dell'evento sismico che ha colpito il centro-Italia, l'Associazione Cisar non ha potuto fornire l'utilizzo dei propri impianti ai servizi di protezione civile ed alle prefetture interessate, tant'è che non risulta ancora possibile collegare la zona di Fabriano e le Marche con i centri operativi di protezione civile e della prefettura di Roma, con i conseguenti gravi danni;

molti giornali e radio-televisioni hanno dato ampio risalto alla spiacevole vicenda, sollevando giustificati interrogativi cui sarebbe d'obbligo fornire una risposta;

i radioamatori si sono comunque adoperati per le operazioni di soccorso e, nonostante tutto, installando ponti ripetitori mobili, pur con il ragionevole lasso di tempo organizzativo necessario, hanno provveduto a dare il proprio contributo —

se intendano intervenire per porre fine all'attuale stato di grave deficienza normativa, fornendo finalmente un valido strumento, di carattere legislativo, atto a sancire, una volta per tutte, diritti e doveri del radioamatore italiano;

se intendano verificare le reali responsabilità delle « persecuzioni » operate dal ministero delle comunicazioni nei confronti dell'Associazione Cisar, alla luce soprattutto dell'esito dei processi già celebrati e della dimostrata non punibilità dei radioamatori, data la mancanza di alcuna legge o regolamento su cui fondare eventuali responsabilità;

se non ritengano di dover prendere atto dell'importanza dei collegamenti radioamatoriali, dando loro il giusto rilievo;

se intendano persistere in iniziative volte a perseguire ulteriormente cittadini-radioamatori, che comunque nei momenti di grave urgenza e necessità sembrano divenire indispensabili. (4-13429)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che presso la IX Commissione della Camera dei*

deputati sono in corso di valutazione, da parte di un comitato ristretto, alcuni provvedimenti volti a fornire le linee guida per l'emanazione di disposizioni di carattere amministrativo che dovranno aggiornare l'esistente disciplina del servizio di radioamatore; l'associazione CISAR è al corrente della situazione in quanto è stata chiamata ad esprimere, presso il comitato anzidetto, il proprio punto di vista sulla normativa sopra specificata.

Quanto al riferimento a varie iniziative giudiziarie, contenuto nell'atto parlamentare cui si risponde, si significa che il TAR del Lazio, con sentenza n. 377/98, pronunciandosi su un ricorso proposto dalla predetta associazione avverso una ordinanza di disattivazione emanata da un organo periferico del Ministero delle comunicazioni, ha respinto il ricorso stesso riaffermando la necessità di un atto autorizzativo preventivo alla installazione di stazioni radioelettriche ripetitrici radioamatoriali.

In merito alla pendenza di procedimenti penali si fa presente che non è stato possibile effettuare accertamenti mirati stante la generalità dei riferimenti forniti.

Va, infine, precisato che i competenti organi di questo Ministero non hanno opposto rifiuti alle richieste di autorizzazioni alle installazioni di ponti ripetitori radioamatoriali, ma tali autorizzazioni sono state rilasciate previa effettuazione delle verifiche di compatibilità dei ponti stessi con gli altri servizi pubblici e privati di telecomunicazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere, premesso che:*

sulla Gazzetta del Mezzogiorno di domenica 28 marzo 1999, su di un'intera pagina, il presidente della regione Puglia ed i suoi assessori hanno evidenziato i motivi che hanno portato il governo attraverso la decisione di un Ministro, alla riduzione del programma Feoga-Puglia 1994-1999 di 19 miliardi di lire;

si legge, altresì sempre sulla stessa pagina, e probabilmente la prima volta nella storia di questa democrazia, che l'inserzione è stata acquistata con denari personali dello stesso presidente e degli assessori;

a quanto si evince dall'esposizione del Governo regionale, il Ministro del tesoro ha proposto e, praticamente, imposto al comitato di sorveglianza nazionale dei fondi comunitari la suddetta riduzione;

la decisione ha un carattere prevalentemente discriminatorio: si tratta solo dello 0,80 per cento dell'intero ammontare dei fondi comunitari destinati alla regione meridionale, giacché viene operata ad una regione che, dopo ribaltini e ribaltoni, rimane amministrata dalle forze politiche di « centro-destra »;

tanto risulterebbe vera questa valutazione quanto inspiegabile è il silenzio del Ministro sulla possibilità di applicazione del criterio di riprogrammazione adottato per altre regioni —;

se e come intenda rispettare e trattare, con criteri di uguaglianza, tutte le istituzioni locali indipendentemente da chi vengono governate;

se non intenda di intervenire perché sia revocata l'ingiusta ed illegittima proposta che finisce per danneggiare l'immagine della Puglia che, nei tre anni precedenti ha recuperato quanto Governi di centro sinistra avevano perduto in precedenza;

quali concrete ed immediate iniziative intenda adottare per ripristinare la verità, fare chiarezza e, consequenzialmente, ripristinare un diritto leso da quella che appare all'interrogante un'ingiusta decisione. (4-23288)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il programma FEOGA Puglia.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

In data 10 marzo 1999, nel corso della seduta del Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS)

1994/99 Ob.1 è stata decisa la riprogrammazione del QCS Ob.1 per complessivi 68,06 MEuro di contributo comunitario, dei quali 10 MEuro, a valere sul sottoprogramma FEOGA, del Programma Operativo Plurifondo (POP) della Puglia, sulla base delle regole di riprogrammazione approvate dal precedente Comitato di sorveglianza del QCS del 16 dicembre 1998.

Secondo quanto stabilito dal suddetto Comitato di sorveglianza del 16 dicembre 1998, infatti, le forme di intervento da assoggettare a riprogrammazione sarebbero state quelle che alla data del 31 dicembre 1998 non avessero raggiunto un livello di spesa pari al 55% del totale dell'importo programmato.

In base alle regole concordate, l'entità della riduzione sarebbe stata determinata calcolando la differenza tra il livello di spesa da conseguire (55%) e quello effettivamente raggiunto dalla forma di intervento, ferma restando la salvaguardia degli impegni giuridicamente vincolanti.

L'ammontare del ridimensionamento operato nella seduta del 10 marzo 1999 è stato calcolato non applicando rigidamente le regole concordate, in base alle quali, viceversa, il ridimensionamento del POP Puglia sarebbe risultato di entità di gran lunga maggiore di quella deliberata.

Infatti, al 31 dicembre 1998, il livello di spesa raggiunto dal POP Puglia è risultato pari al 48,8%, nettamente inferiore alla soglia di riferimento fissata, pari al 55%.

Lo stato di attuazione del sottoprogramma FEOGA con il 58,6% di impegni e il 29,9% di spesa, presenta il più basso stato di avanzamento tra i tre fondi strutturali, con riferimento non solo al POP Puglia, ma anche agli altri programmi regionali.

Tutti gli altri programmi regionali hanno evidenziato uno stato di attuazione, al 31 dicembre 1998, sia in termini di impegni giuridicamente vincolanti, sia in termini di spesa, tale da non comportare l'applicazione delle regole di riprogrammazione automatica, e comunque, sostanzialmente in linea con l'obiettivo del 55%.

Inoltre, come stabilito dal Comitato di sorveglianza del 16 dicembre 1998 la riprogrammazione automatica non poteva essere

applicata, per ragioni di bilancio, a tutte le forme di intervento che hanno impegnato la totalità delle risorse sul bilancio comunitario entro il 31 dicembre 1998, né ai programmi « Aeroporti », « Sicurezza per lo sviuppo » e « Protezione civile », in considerazione del loro rafforzamento avvenuto con la « Mid-term-review », né, infine, ai programmi di recente approvazione quali il « PO Patti territoriali ».

La riallocazione delle risorse riprogrammate del POP Puglia è stata effettuata, coerentemente con le regole stabilite dal Comitato di sorveglianza del 16 dicembre 1998, a favore di altre regioni dell'obiettivo 1 con maggiori capacità di utilizzo e tenendo conto della richiesta, avanzata dalla Commissione europea e dall'Amministrazione capofila (Ministero delle Politiche agricole), di mantenere le risorse nell'ambito dello stesso FEOGA.

Da quanto sopra rappresentato, si evincono chiaramente le motivazioni che hanno condotto alla riprogrammazione delle risorse del sottoprogramma FEOGA. La mancata riallocazione delle stesse al sottoprogramma FESR, trova la sua motivazione sia nella sopraindicata richiesta della Commissione europea e del Ministero delle Politiche Agricole di mantenere le risorse riprogrammate nell'ambito dello stesso FEOGA, sia nel fatto che il requisito stabilito dalle regole concordate nella seduta del Comitato di sorveglianza del 16 dicembre 1998, per poter fruire di una riallocazione in altro fondo dello stesso programma, era costituito dall'aver raggiunto su tutto il programma mediamente l'obiettivo del 55% delle spese (complessivamente il POP Puglia ha invece raggiunto, come si è detto, la percentuale del 48,8%).

I dati di attuazione mostrano chiaramente come tale requisito non sia stato rispettato dal POP Puglia.

Preme da ultimo sottolineare che le modalità di funzionamento del Comitato di sorveglianza sono tali da assicurare la condivisione delle decisioni adottate, nel pieno rispetto dei principi del partenariato.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

PAMPO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la cooperativa Edilcoop-Salento si è costituita agli inizi degli anni '70 con l'adesione di 1800 soci;

nel tempo i soci si sono ridotti a 360 di cui 298 assegnatari di alloggio economico popolare, costruiti con finanziamenti privati e pubblici, mentre i rimanenti sono rimasti soci prenoterai;

la Giunta regionale pugliese, con delibera n. 4167 dell'11 dicembre 1998, ha autorizzato la cessione parziale della proprietà ai sensi dell'articolo 18 della n. 179 del 1992;

avverso a tale delibera è stato prodotto ricorso giurisdizionale al Tar di Puglia, sezione di Lecce, che con ordinanza n. 268 del 1999, ha sospeso l'efficacia della suddetta, limitatamente alla richiesta di taluni soci considerati senza titolo per partecipare alla cessione dell'immobile occupato;

l'Edilcoop salentina con proprio atto del 19 novembre 1994 chiedeva alla regione Puglia ed al Cer di Roma l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio concesso ai 298 soci assegnati di alloggio;

nonostante tale richiesta ed a seguito del parere del Cer la regione Puglia ha deliberato, con l'atto descritto in precedenza la cessione parziale;

immediatamente la cooperativa Edilcoop, agendo contro gli interessi reali dei cooperatori, che nel frattempo, avevano ricorso ed ottenuto dal Tar il proprio riconoscimento, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta ordinanza rivendicando il diritto dell'esistenza della cooperativa stessa;

appare quanto mai strano il comportamento della cooperativa Edilcoop salentina dal momento che antepone un proprio interesse a quello dei soci cooperatori tutelati, allo scopo, dalla legge —:

se nell'ambito dei compiti di vigilanza previsti dalle norme vigenti ed anche perché gli scopi istituzionali dei soci cooperatori sono stati raggiunti con la delibera della regione Puglia, intenda disporre la liquidazione della cooperativa stessa avendo compito tutto l'iter di cui alle leggi vigenti;

quali immediati e concreti provvedimenti intenda assumere a tutela dei 298 soci assegnatari che, per la disposizione regionale, possono riscattare l'immobile senza essere sottoposti al pagamento di ulteriori spese per il mantenimento della società cooperativa che non avrebbe più ragione d'essere salvo che per i soci prenoterai. (4-23667)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'interrogante, con l'atto parlamentare suindicato, si rappresenta che la Cooperativa Edilcoop Salentina, con sede in Lecce, è stata sottoposta, a seguito di un esposto di alcuni soci, ad una ispezione straordinaria, effettuata da due funzionari della locale Direzione Provinciale del Lavoro, conclusasi in data 27 novembre 1998.*

In quella sede non sarebbero emerse irregolarità gestionali, rilevandosi, altresì, che la cooperativa avrebbe realizzato il proprio scopo sociale, edificando numerosi alloggi, successivamente assegnati ai soci in godimento ed in proprietà. Le contestazioni mosse nei confronti dei componenti della cooperativa, dall'esame del verbale della suddetta ispezione risulterebbero, quindi, infondate.

Pertanto, gli amministratori della stessa continuano a gestire il patrimonio sociale con particolare riguardo alla trasformazione del regime di proprietà di parte del medesimo (articolo 18, della legge n. 179/92).

In merito alle valutazioni sulle procedure di cessione in proprietà degli alloggi si rappresenta che le stesse non rientrano nei compiti di vigilanza propri del Ministero del Lavoro.

Infine, si fa presente che rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale della società adottare le iniziative disciplinate dagli arti-

coli 2448 e segg. del codice civile (liquidazione volontaria per conseguimento dell'oggetto sociale), in quanto lo scioglimento di un ente cooperativo, disposto con provvedimento di questa Autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, è possibile solo nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge o l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, non riesca a deliberare validamente la liquidazione volontaria della cooperativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RIVOLTA e URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premezzo che:

in data 10 e 11 dicembre 1998, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, si sarebbe tenuto al Palazzo dei congressi di Tirana un convegno dal titolo « Giornata sui diritti umani e la lotta all'intolleranza »;

di questo convegno è stata scoperta traccia grazie alla circolazione di materiale propagandistico con la stampigliatura della Presidenza del Consiglio dei ministri italiana e da una fugace notizia apparsa sulla televisione di Stato albanese;

risulta che né gli intellettuali, né gli ambienti politici albanesi abbiano mai avuto notizia di questo convegno, né in fase di informazione preventiva, né in fase di conoscenza dei contenuti espressi durante il suddetto presunto convegno;

è noto che esistano in Albania gravi problemi in merito al rispetto dei diritti civili ed in modo particolare dei diritti politici, risulta ben strano che nessun esponente dei partiti politici, soprattutto dell'opposizione, sia stato invitato a partecipare, né ad intervenire —:

se il convegno si sia effettivamente svolto, quanto sia costato al contribuente italiano, chi sia stato incaricato di orga-

nizzare il convegno, chi sia stato invitato tra gli oratori, quale sia stata l'entità della partecipazione del pubblico e se esistano atti del convegno stesso. (4-21547)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.

Le « Giornate sui diritti umani e la lotta all'intolleranza », tenutesi al Palazzo dei congressi di Tirana nei giorni 10 e 11 novembre 1998, rientrano nelle attività finanziate dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dal decreto-legge 24 aprile 1997, convertito con legge 30 giugno 1997, n. 174.

La scelta delle giornate è stata effettuata sulla base di due importanti ricorrenze: il cinquantesimo anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Giornata Nazionale contro l'Intolleranza.

L'organismo promotore, e quindi beneficiario del finanziamento, è il Comitato Pro-Minori Albania (di cui fanno parte cinque ONG italiane: Vis, AVSI, Ai.Bi., Cefa e ICS) che, nell'ambito del Programma Minori, sta realizzando un piano complessivo di interventi a favore dei minori e dei giovani albanesi.

All'interno di tale progetto si collocano alcune iniziative promosse per favorire i rapporti di amicizia tra giovani italiani e albanesi, da ciò le « giornate » in oggetto.

Tale iniziativa è stata concordata con il Ministero per gli affari sociali albanese, partner istituzionale delle attività sociali in Albania ed è stata realizzata attraverso la collaborazione dell'AISI Umbria e del Forum delle ONG albanesi.

Obiettivo prioritario è stato quello di permettere lo scambio di informazioni e di esperienze fra organizzazioni di volontariato italiane e organizzazioni non governative albanesi, in particolare delle organizzazioni coinvolte come partner all'interno dei programmi promossi dal Dipartimento affari sociali, nelle tre aree tematiche di intervento: minori, donne e disabili (tanto che tutta la seconda giornata è stata dedicata alla presentazione delle attività di aiuti e di intervento dell'associazionismo italiano).

Le « Giornate », articolate in relazioni tematiche, dibattiti, filmati e mostre, hanno visto una buona affluenza di pubblico fra giovani italiani e albanesi su temi qualificanti e di primario interesse, anche da un punto di vista operativo.

Ai « politici » è stata assegnata soltanto una parte di interventi di apertura: il dott. Kocollari, in rappresentanza del Ministro per gli affari sociali albanese, il Consigliere Cherubini della Delegazione diplomatica speciale di Tirana e il Ministro Edi Rama.

Inoltre si è trattato di un'iniziativa aperta al pubblico, con spazi per il dibattito.

Infine, per quanto riguarda i costi dell'organizzazione delle due « Giornate », l'importo complessivo è stato di lire 22.481.340.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

RUSSO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 30 aprile 1996 è stato stipulato l'accordo tra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali per l'attribuzione, a decorrere dal 1° aprile 1996, di buoni pasto al personale civile dipendente delle amministrazioni del comparto ministeri;

in detto accordo, l'articolo 4, punto 1, stabilisce che « hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro »;

il punto 3 dello stesso articolo prevede che « il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dell'articolo 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto »;

le direzioni generali delle varie amministrazioni hanno impartito disposizioni tendenti alla compilazione di prospetti necessari per l'attribuzione dei buoni pasto soltanto a coloro che articolano l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, sia per le prestazioni a completamento dell'orario ordinario di lavoro sia per le prestazioni (almeno tre ore) di lavoro straordinario;

ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale —:

quali iniziative intenda adottare affinché il diritto a percepire il buono pasto per prestazioni di carattere straordinario venga esteso anche a coloro che articolano l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, eliminando così una norma che appare illegittima ed anticostituzionale. (4-05680)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

L'interrogante chiede di conoscere in quale modo il Ministro per la funzione pubblica intenda garantire l'estensione dei buoni pasto a dipendenti pubblici del comparto Ministeri che effettuano lavoro straordinario e svolgono l'orario di servizio e di lavoro in sei giorni settimanali.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 3 della legge n. 334/97, relativa a disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di buoni pasto, dispone che anche ai dipendenti civili del comparto Ministeri che, per esigenze di servizio, non svolgono orario di lavoro e di servizio su cinque giorni settimanali, è dovuto il buono pasto nel caso in cui vengano loro chieste prestazioni di lavoro straordinario.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa

SAVARESE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1988 è stata approvata una convenzione tra ministero delle finanze e RAI per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, sul rispetto della quale sono affidati poteri di controllo al ministero delle finanze;

risulta all'interrogante che la RAI-TV, presumibilmente in adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, abbia recentemente inviato via posta, ad un imprecisato numero di persone, una richiesta di pagamento del canone annuale di abbonamento;

tale richiesta è corroborata non dalla certezza ma solo dalla presunzione che le famiglie in questione possiedano effettivamente una televisione e che quindi, in base alla legge, siano obbligate a pagare;

tale richiesta non specifica in base a quali requisiti e da quali fonti sia stato ricavato il nominativo del destinatario, non cita il responsabile del trattamento dei dati, non elenca i diritti del titolare del dato, non menzionando in assoluto la specifica legge n. 675 del 1996, detta legge sul *privacy*;

inoltre nella lettera si richiede, nel caso in cui il destinatario risieda insieme ad altri componenti del nucleo familiare e quindi non sia obbligato al pagamento del canone di abbonamento, di comunicare i dati fiscali di abbonato o comunque di chi sarebbe obbligato al pagamento, utilizzando allo scopo una semplice cartolina postale preaffrancata;

tale questione dovrebbe essere oggetto di verifica da parte del Garante per la tutela delle persone, assumendo tutte le informazioni sul caso, nonché acquisendo copia della lettera in questione, per evitare sicuri esposti dei cittadini:

se quanto esposto nella premessa configuri un esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e se, comunque, non si ritenga, nell'ambito dei citati poteri di controllo, di dover verificare da quale ente o struttura, pubblica o pri-

vata, la RAI-TV abbia ottenuto i dati con i quali effettuare questo particolare *mailing*;

se e per quali motivi la RAI-TV, nell'esercizio delle funzioni conferitele dalla convenzione, sia dispensata dall'obbligo di riportare nelle relative comunicazioni l'elencazione degli elementi di cui in premessa, a differenza delle altre aziende che trattano dati cosiddetti « sensibili »;

se la RAI-TV, nella esecuzione della citata convenzione, possa fare parte del novero di aziende che sono autorizzate al trattamento dei dati personali;

se non ritengano che la richiesta, avanzata nella ricordata lettera, della scrittura dei dati fiscali di un terzo estraneo, presumibilmente ignaro, su una semplice cartolina postale aperta, lasciando quindi che chiunque possa intercettarla, non sia contraria allo spirito della legge n. 675 del 1996;

se, conseguentemente, in attesa di eventuali decisioni del Garante in merito, il Governo non ritenga di esercitare i poteri di vigilanza derivanti dalla citata convenzione invitando la RAI a sospendere l'invio di tali lettere — che così formulate, risultano essere palesemente *contra legem* — e ad individuare chi, all'interno della sua struttura, abbia concepito ed avallato tale operazione, doppiamente ingenua in quanto il tema della *privacy* viene quasi quotidianamente affrontato dai *mass-media*;

se non si ritenga controproducente per la stessa immagine della RAI-TV che essa, nell'adempimento degli obblighi derivanti da una convenzione con il Governo, violi in maniera così evidente i dettami di una legge in vigore. (4-23030)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'articolo 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103 autorizza la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad effettuare il censimento dell'utenza disponendo che a tale scopo la medesima*

società possa richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati.

L'articolo 20 della convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI — approvata con decreto ministeriale del 23 dicembre 1988 e prorogata al 31 dicembre 2000 dall'articolo 24, comma 19, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede che l'azienda possa utilizzare gli archivi dell'Urar-TV per effettuare l'attività di censimento con il solo obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

L'articolo 8 della medesima convenzione dispone altresì che la RAI è tenuta a fornire all'Urar-TV la necessaria « collaborazione d'ordine tecnico ... per il recupero, anche in via coattiva, di quanto dovuto per tributi, penalità, interessi da parte dei contribuenti inadempienti ».

Sulla base di tali disposizioni, il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato hanno qualificato l'attività svolta dalla RAI in materia di accertamento dell'evasione dell'obbligo di pagare il canone di abbonamento alle trasmissioni televisive come « attività materiale preparatoria rispetto al procedimento tributario ».

Il fatto che la RAI operi sulla base di precisi obblighi derivanti da disposizioni di legge e convenzionali le consente di incrociare i dati relativi agli abbonati con quelli rilevati dagli elenchi telefonici o dalle liste elettorali al fine di svolgere l'attività d'individuazione dei potenziali possessori di apparecchi televisivi, senza necessità di ottemperare agli oneri previsti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali.

D'altra parte la comunicazione inviata ai soggetti così individuati non contiene alcun riferimento ad una presunzione di possesso di apparecchio televisivo, ma si limita ad informare il destinatario degli obblighi che conseguono alla detenzione di uno o più dei suddetti apparecchi e delle conseguenze derivanti dalla violazione della normativa vigente.

Va osservato, inoltre, che l'attività di censimento dell'utenza televisiva non comporta il trattamento di dati sensibili, ma soltanto di dati comuni, e che la richiesta dei dati relativi al familiare convivente è imposta, nello stesso interesse dell'utente,

dalla circostanza che l'abbonamento legittima anche i familiari del titolare, in regola con il pagamento del canone radiotelevisivo, a detenere uno o più apparecchi televisivi nei luoghi adibiti a loro residenza o dimora (articolo 27 della legge numero 223 del 6 agosto 1990 e circolare numero 15 dell'8 marzo 1991 del Ministero delle Finanze).

Si fa da ultimo presente che il responsabile dell'invio delle lettere in questione è inequivocabilmente individuato con riferimento alla direzione presieduta che è indicata con chiarezza subito al di sopra della firma.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SOAVE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e delle politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

il 2 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione della legge n. 448 del 1998 è entrato in vigore l'articolo 76 della stessa che prevede per i coltivatori diretti e per le altre figure del lavoro agricolo la possibilità di aderire a una forma agevolata di regolarizzazione delle posizioni debitorie contributive, presentando domanda di accesso al condono entro il 2 marzo 1999 ed operando il versamento in unica soluzione versando prima delle venti rate previste entro il 31 maggio;

un'interpretazione autentica della norma dal parte del ministero del lavoro ha chiarito che il termine fissato al 2 marzo 1999 per la presentazione delle domande era di carattere ordinatorio e non perentorio, ragion per cui erano ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998 anche i soggetti che avessero presentato domanda entro il 31 maggio 1999 contestualmente al pagamento del dovuto in unica soluzione o della prima delle venti rate previste;

in merito al problema del condono, l'Inps ha emesso due sole circolari: la n. 16 del 1° febbraio 1999 con la quale dettava le principali indicazioni relative alla norma

approvata, riservandosi però di fornire ulteriori informazioni nel dettaglio; nella stessa circolare, l'istituto non faceva alcun cenno ad un possibile invio di estratti conto. La seconda ed ultima circolare emessa dall'istituto è stata la n. 72 del 31 marzo 1999 nella quale l'istituto approfondiva alcuni aspetti legati alla presentazione delle domande di condono ed al pagamento delle stesse, ma continuava a non evidenziare il fatto che sarebbero stati inviati sul territorio gli estratti conto aziendali per le posizioni debitorie;

verso la fine del mese di aprile 1999, è cominciata a circolare la notizia dell'invio degli estratti conto debitori a oltre 800 mila soggetti sull'intero territorio nazionale;

nella sola provincia di Cuneo sono giunti 14.068 estratti conto destinati a coltivatori diretti, mezzadri ed imprenditori agricoli (circa il 70 per cento del totale delle aziende agricole presenti sul territorio);

nell'incontro di ufficializzazione dei dati la stessa Inps ha fatto, sia pure parzialmente, cenno agli errori che avrebbero potuto essere riscontrati nella lettura degli estratti stessi;

nella lettera accompagnatoria l'Inps evidenzia l'incertezza dei dati di cui è in possesso ed invita i contribuenti a rivolgersi alle proprie sedi o alle organizzazioni sindacali, ma presso l'Inps di Cuneo è stato affisso un manifestino che invita coloro che hanno ricevuto l'estratto conto a non chiedere chiarimenti, in quanto gli stessi non possono essere dati in tempo utile per la scadenza del condono;

gli errori riscontrati nella lettura degli estratti conto sono notevoli e clamorosi: mancato accredito di rate regolarmente versate nei tempi stabiliti; mancata regolarizzazione di posizioni debitorie per le quali si era già provveduto negli anni scorsi alla segnalazione ed alla richiesta di sistemazione; mancato recepimento di pagamenti a seguito di condoni precedenti; mancata verifica del diritto a riduzione del

carico contributivo ai sensi della legge n. 185 del 1992 per le aziende colpite da calamità naturale (comprese le aziende colpite dalla disastrosa alluvione del novembre 1994); mancato recepimento di rideterminazioni contributive effettuate autonomamente dalla stessa sede dell'istituto;

le comunicazioni di debito contributivo sono pervenute agli interessati soltanto a partire dall'8 maggio 1999 creando una situazione incandescente anche in vista dell'imminente scadenza del condono per coloro che eventualmente dovessero procedere alla regolarizzazione contributiva;

la necessità di segnalare i molteplici errori riscontrati ed, eventualmente, dar corso alla regolarizzazione per coloro che risultano effettivamente debitori, per quanto la lettera non abbia valenza ingiuntiva, è impellente in considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 448 del 1998: tale norma, infatti, prevede la cessione dei crediti vantati dall'Inps a soggetti terzi che divengono automaticamente riscossori coattivi degli stessi; è alquanto probabile, quindi, che non appena la norma diventerà esecutiva (probabilmente nel mese di ottobre 1999) l'Inps proceda alla cessione di tutti i crediti risultanti in base alle lettere inviate e per le quali non sono giunte segnalazioni di rettifica o domande di regolarizzazione;

di tutte queste problematiche è consapevole l'apparato periferico Inps, come dimostra l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Comitato provinciale dell'Inps di Cuneo in data 7 maggio 1999 ed il telegramma inviato dalla sede regionale per il Piemonte al presidente nazionale dell'istituto a seguito dell'incontro del gruppo misto per la previdenza agricola avvenuto in data 6 maggio 1999 -:

se non ritengano che tutto ciò abbia effetti disastrosi sulla percezione, già fortemente negativa, che il cittadino ha dei rapporti con la pubblica amministrazione;

se non ritengano che a tutto ciò debba porsi rimedio urgente;

se non ritengano doveroso, almeno, e come primo provvedimento, di accogliere la richiesta di proroga del termine ultimo del condono, al fine di concedere almeno altri 5 o 6 mesi di tempo per le verifiche necessarie e le rettifiche del caso. (4-24070)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata, concernente un provvedimento tendente ad accogliere la richiesta di proroga del termine ultimo del condono previdenziale agricolo, si fa presente quanto segue.

La legge n. 235 del 21.7.1999, di conversione del Decreto Legge n. 148 del 24 maggio 1999, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio c.a., ha disposto la proroga al 31 ottobre 1999 della regolarizzazione contributiva in agricoltura.

Tale provvedimento consente, quindi, a coloro che vogliono usufruirne, di regolarizzare ogni situazione contributiva ancora pendente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STANISCI. - Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:

in data 24 luglio 1988, con nota n. 818148 del dipartimento amministrativo generale del personale e dei servizi del Tesoro - direzione generale servizi periferici - dopo che il verbale stilato con le organizzazioni sindacali ed in seguito all'articolo 4 del decreto-legge del 30 giugno 1984 n. 478 ed all'articolo 2 della legge dell'8 agosto 1995 n. 335, venivano sottoscritti accordi tra le parti per il passaggio all'Inpdap delle competenze svolte dalle direzioni provinciali del Tesoro in materia di gestioni e pagamenti delle pensioni amministrative dalle direzioni provinciali del Tesoro, conseguentemente a tutto il personale addetto a tale servizio alla data del 5 dicembre 1997;

il trasferimento del personale secondo le modalità ed i criteri previsti dal nuovo articolo 33 del decreto-legge n. 29/1993 e cosa più importante con le organizzazioni sindacali doveva tener conto al 100 per cento dei servizi oggetto del trasferimento;

nelle sedi che avessero presentato difficoltà, si sarebbe proceduto ad apposito accordo. Tutto ciò era accompagnato da nota a verbale da parte di Cgil, Cisl, Uil, Unsa, Cisl che impegnavano l'amministrazione del Tesoro a verificare congiuntamente con le organizzazioni sindacali territoriali il preventivo consenso dei lavoratori interessati al predetto processo di mobilità, attraverso espressioni di volontarietà, al fine di favorire la piena motivazione del personale e la totale riuscita dell'operazione;

con successiva comunicazione del 30 settembre 1998 nota n. 822457 si ribadiva che il personale addetto alla gestione dei contributi ex II.PP. veniva trasferito per il periodo 1° novembre/31 dicembre 1998 con provvedimento collettivo di comando, necessitante però di una sottoscrizione di assenso. Mentre dal 1° gennaio 1999 a detto personale si aggiungeva quello addetto ai servizi delle pensioni, precisando che in esso poteva essere compreso il personale dell'amministrazione del tesoro a tempo pieno e parziale di tutte le qualifiche impegnate sia direttamente che con compiti complementari o di supporto (Contenzioso - Servizi amministrativi decentrati - archivio);

gli elenchi del personale dovevano essere compilati tenendo conto di coloro i quali erano totalmente impegnati nelle attività sopra descritte, e riconducendo ad unità di personale la sommatoria di tutte le posizioni lavorative parzialmente impegnate nell'espletamento delle stesse attività;

tutto previo confronto con le organizzazioni sindacali, nella speranza non si verificassero contrasti e ad ottenimento del consenso da parte delle unità trasferite nel rispetto di quanto disposto;

anche la circolare 850 del 16 dicembre 1998 ribadiva e approfondiva quanto fin qui esposto, dedicando la solita attenzione ai criteri da seguire negli adempimenti tecnici dell'attività informatica, menzionando sempre il personale addetto alle pensioni ed al servizio di vigilanza e riscossione delle entrate contributive;

il 16 dicembre 1998 è stato sottoscritto un accordo tra le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica, che decentrava la individuazione di personale addetto al Servizio informatico locale (Sil) da trasferire all'Inpdap, suggerendo criteri da adottare in sede locale che non contemplavano un intervento delle organizzazioni sindacali locali, imponendo un obbligo che non aveva in preventivo la tanto ribadita volontarietà, e suggerendo altresì una convocazione da parte del direttore della direzione provinciale del Tesoro del personale interessato al passaggio, convocazione che sembrava un normale adempimento da eseguire per non essere tacitati di aver agito d'ufficio;

in seguito a ciò la « dipendente » Vittoria Fedele in servizio presso la direzione provinciale del Tesoro di Brindisi, veniva trasferita in data primo marzo 1999, presso l'Inpdap, pur esprimendo in data 22 dicembre 1998 il proprio dissenso a tale trasferimento, ritenendolo una violazione al proprio diritto di scelta in relazione alle modalità di attuazione dei criteri di trasferimento del personale -:

se non ritengano di riflettere sulla decisione adottata, essendo tale provvedimento a giudizio dell'interrogante discriminatorio in quanto presenta una disparità di trattamento tra la dipendente ed il resto del personale, atteso che il suo profilo funzionale è quello di operatore amministrativo e non quello di amministratore di rete dell'area informatica. (4-22729)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il trasferimento delle competenze svolte dalle direzioni provinciali del Tesoro all'INPDAP.*

Al riguardo, si fa presente che in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 e dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite all'I.N.P.D.A.P. le competenze già proprie delle Direzioni provinciali del Tesoro, in materia di gestione e di pagamento delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, del personale delle ex Aziende di Stato, dell'A.N.A.S., delle Poste e Telecomunicazioni, dei Servizi Telefonici e dei Monopoli, del personale della Cassa Depositi e Prestiti, dell'ex Azienda nazionale per l'assistenza al voto e degli Archivi notarili, degli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, dei titolari degli assegni vitalizi a carico dell'ex E.N.P.A.S., dell'ex I.N.A. D.E.L., nonché delle pensioni ferroviarie a carico del Fondo istituito con legge 9 luglio, 1908, n. 418.

Si precisa che è stata trasferita la competenza in materia di concessione dei trattamenti normali di reversibilità ai superstiti dei dipendenti pubblici sopra elencati, deceduti in posizione di quiescenza.

Per effetto dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro ha provveduto al trasferimento all'INPDAP del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all'espletamento dei servizi amministrativi di cui sopra, anche con compiti di supporto o complementari alle citate attività.

L'individuazione del personale addetto ai servizi elencati, da trasferire all'I.N.P.D.A.P., è avvenuto, di massima, con intese locali, nel rispetto dei criteri convenuti tra le Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali il 21 luglio 1998, che prevedevano, tra l'altro, che il trasferimento del personale fosse effettuato secondo le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il principio della verifica del consenso del dipendente al passaggio all'I.N.P.D.A.P. è stato oggetto soltanto di una nota congiunta di alcune Organizzazioni sindacali.

In ogni modo l'opportunità di tenere conto della adesione al trasferimento da parte del personale operante presso i servizi dismessi è stata considerata da questa Amministrazione con estrema attenzione, salvaguardando però la primaria esigenza di garantire la continuità sia dei servizi trasferiti all'I.N.P.D.A.P., sia dell'efficienza di quelli rimasti in carico alle Direzioni provinciali del Tesoro.

Per quanto concerne il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. dell'impiegata Vittoria Fedeli, in quanto addetta al Sistema Informativo Locale in qualità di « responsabile di rete », si precisa quanto segue.

Il sopracitato accordo del 21 luglio 1998 riguardava soltanto il personale con compiti amministrativi addetto ai servizi delle pensioni e non anche il personale del sistema informatico.

Il trasferimento del personale con funzioni di « amministratore di rete », è stato sottoscritto con un accordo integrativo di Amministrazione il 16 ottobre 1998.

Si fa presente che tale accordo ha fissato i criteri di seguito riportati, ai quali i Dirigenti degli Uffici provinciali dovevano attenersi:

trasferimento all'I.N.P.D.A.P. di un amministratore di rete;

convocazione da parte del Dirigente degli addetti alla rete per verificare se tra gli interessati esistesse un accordo per il personale da trasferire;

in caso di mancato accordo tra gli addetti, ovvero in caso di indisponibilità totale o di più disponibilità, sarebbe stato trasferito all'I.N.P.D.A.P. il « sostituto responsabile della rete ». Nel caso di più sostituti il trasferimento avrebbe riguardato quello con maggiore anzianità nel servizio svolto.

Si fa presente che il caso della Sig.ra Vittoria FEDELE rientra puntualmente nei criteri descritti ed il Direttore della Direzione provinciale del Tesoro di Brindisi ha comunicato, trasmettendo anche le istanze di parte, che i due dipendenti addetti al S.I.L. non manifestavano gradimento al trasferimento all'I.N.P.D.A.P.

Conseguentemente è stata trasferita la Sig.ra Vittoria FEDELE « sostituta responsabile di rete ».

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

STORACE e NAPOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta che con ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Locri a seguito del procedimento civile n. 1021/84 Rgcc, veniva nominato il Ctu per l'affidamento di « determinare la tabella millesimale relativa all'immobile costruito dalla società Cooperativa Edilizia « Medicea 2000 » onde determinare le quote dovute da ciascun socio;

risulta altresì che l'ex commissario, dottor Fabio Mulonia, abbia disatteso il dispositivo del giudice istruttore ed abbia distribuito il costo di costruzione soltanto ai soli appartamenti per millesimi 840,11 e non all'intero complesso edilizio della costruzione sociale —:

se non ritengano opportuno avviare un'ispezione al fine di accertare eventuali irregolarità della gestione anche economica eseguita dai commissari, nominati dal ministero del lavoro, e l'eventuale attribuzione dei costi di costruzione per singola unità immobiliare prenotata. (4-22405)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica l'esito dell'ispezione ordinaria, effettuata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria nei confronti della Cooperativa MEDICEA 2000, conclusa in data 26 febbraio 1999.*

La situazione amministrativa dell'ente, dopo la gestione commissariale (conclusa nel 1997), risulta alquanto normalizzata, pur permanendo alcune pendenze giudiziarie da definire, relative alle cause avviate nei confronti dell'impresa costruttrice degli immobili, del direttore dei lavori e dell'ex Presidente del sodalizio.

Gli organi sociali, ricostituiti nel 1997, stanno provvedendo alle assegnazioni degli alloggi ai soci aventi diritto, pertanto il funzionario incaricato degli accertamenti ispettivi ha ritenuto di poter esprimere un giudizio positivo sull'attuale andamento gestionale della cooperativa in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STORACE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Oggi Castelli* del 22 maggio 1999 ha pubblicato un articolo dal titolo « Individuare aree adatte per i cimiteri »;

l'amministrazione comunale di Albano Laziale ha situato l'insediamento del nuovo cimitero comunale nell'area di Castel Savelli;

alcuni consiglieri in consiglio comunale indicano siti alternativi, la Soprintendenza all'Archeologia del Lazio consiglia l'amministrazione di collocare il nuovo cimitero in altro sito, esperti e storici, comitati di cittadini, gruppi politici e associazioni ambientaliste consigliano di fermare lo scempio di Monte Savello ma in nome della pubblica utilità il sindaco Maurizio Chiovelli va avanti come uno « schiacciasassi »;

il 14 gennaio 1999 il consiglio comunale di Albano nell'approvare il progetto preliminare del nuovo cimitero, ha autorizzato il sindaco a procedere all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 tra lo stesso comune, la regione Lazio, la provincia di Roma, la soprintendenza dei beni architettonici, artistici e archeologici e l'Asl Roma H al fine di conseguire la variante in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale, adottata con la medesima deliberazione;

la scelta del luogo ha suscitato malumore tra la popolazione ed ha avuto un vasto eco sulla stampa locale e nazionale;

tale decisione, se realizzata, andrà a deturpare una zona di inestimabile valore storico, archeologico e paesaggistico, che invece meriterebbe di essere tutelata e salvaguardata;

risulta che nel progetto del nuovo impianto cimiteriale di Monte Savello, la fascia di rispetto, che ai sensi dell'articolo 338 della legge sanitaria (testo unico n. 1265 del 27 luglio 1934) deve essere stabilita ad una distanza minima di 200 metri dai centri abitati, è stata fissata a 100 metri, contravvenendo peraltro alla norma che prevede che l'eventuale riduzione della distanza sia esclusiva facoltà del prefetto;

nel marzo del 1999 nell'area di Monte Savello è stata ritrovata una antica strada in basoli lavici, probabilmente una continuazione della cosiddetta « via Sacra » che dal litorale conduceva fino all'area sacra di Monte Cavo —:

se risulti che nella futura area cimiteriale, localizzata dal consiglio comunale di Albano nella zona di Monte Savello sia stata rinvenuta una strada romana, larga circa 2,20 metri ed in ottimi condizioni;

se corrisponda al vero che durante un sopralluogo una funzionaria della Soprintendenza archeologica del Lazio, nell'esercizio delle sue funzioni, sia stata denunciata dai vigili urbani di Albano;

se non ritengano opportuno sollecitare il prefetto al fine di acquisire il progetto del nuovo impianto cimiteriale di Monte Savello per accertare se la fascia di rispetto sia in palese violazione di legge;

se non ritengano doveroso ed urgente di fronte ai ritrovamenti archeologici, ispezionare l'intera area di probabile interesse archeologico e sospendere il progetto di costruzione del nuovo cimitero comunale;

se la scelta di realizzare il nuovo cimitero comunale di Albano Laziale nella zona di Monte Savello di probabile interesse archeologico, ambientale e paesaggi-

stico a scapito di valide soluzioni alternative anche tra quelle proposte nel corso del consiglio comunale e non tenute nella giusta considerazione, non sia in contrasto con i pareri espressi dalla Soprintendenza ai beni archeologici. (4-24971)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata, per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si ribadisce quanto già rappresentato dalle competenti Soprintendenze, archeologica per il Lazio e per i beni ambientali e architettonici del Lazio, in ordine all'inopportunità della scelta di Monte Savello quale località nella quale insediare il nuovo cimitero di Albano Laziale, dato il rilevante interesse storico e archeologico di tale sito.

D'altra parte il Comune di Albano Laziale ha più volte ribadito la necessità di risolvere il problema il prima possibile, ma solo a seguito dei pareri negativi espressi dalle predette Soprintendenze e dalla Regione Lazio — Ufficio Autonomo Pareri Ambientali, ha inviato una nota agli Uffici suindicati, richiedendo un incontro e comunicando contestualmente l'intenzione di impugnare innanzi al TAR i pareri negativi espressi.

Pertanto non può che ribadirsi la massima disponibilità delle Soprintendenze di questo Ministero a studiare congiuntamente all'Amministrazione comunale una soluzione alternativa, che tenga conto sia delle esigenze della comunità sia della salvaguardia e tutela dei luoghi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

TASSONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il 6 novembre 1998 l'Aran ed i sindacati hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il contratto collettivo nazionale di lavoro, in ordine al quadriennio 1998-

2001, relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici;

in tale ipotesi, disattendendo le leggi vigenti, è stato indicato come appartenente alla categoria dei professionisti soltanto il personale laureato ignorando gli altri professionisti diplomati assunti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quanto iscritti ai relativi albi professionali;

i predetti professionisti diplomati (geometri e periti) hanno proclamato dal 9 novembre 1998 lo stato d'agitazione, rimettendo al presidente dell'Inps tutti gli incarichi professionali;

se non sia opportuno che la commissione paritetica dell'Aran ripristini l'inquadramento del personale parastatale diplomato nel ruolo professionale, così come previsto dalla legge n. 70 del 1985, poiché attualmente questo personale non si trova collocato in alcun ruolo. (4-20846)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere se sia possibile consentire l'inquadramento dei dipendenti diplomati del comparto enti pubblici non economici nel ruolo professionale.*

Al riguardo si rappresenta che:

nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici il personale che espletava funzioni di « geometra » o di « perito », così come disposto dal precedente sistema ordinamentale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1988, nella 7ª qualifica funzionale — « profilo di collaboratore professionale » — aveva la possibilità di essere inquadrata nell'8ª qualifica — profilo di « funzionario tecnico »;

il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995, non ha modificato l'inquadramento per detto personale, mentre per i professionisti laureati, già appartenenti alla 10ª qualifica — specificamente prevista per tali professionisti —, così come per il personale medico, la relativa disciplina contrattuale è stata definita, in relazione al dettato normativo del D.Lgs.

n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di una speciale sezione all'interno dell'area di contrattazione « della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali », appositamente articolata in modo da distinguere dirigenti, da una parte, e professionisti dipendenti e medici dall'altra;

con la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 del 13 marzo 1999 alla Gazzetta Ufficiale, la disciplina relativa al personale medico e agli altri professionisti, già ricompresi nell'area separata di cui sopra, è stata ricondotta nell'ambito del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente. Ciò in attuazione di quanto espressamente previsto dalla nuova formulazione dall'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93, introdotta dal D.Lgs. n. 80/98 — « per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono ... o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto » —. Il CCNL non ha invece sostanzialmente modificato la collocazione giuridica-funzionale dei geometri e dei periti industriali, i quali vengono inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la qualifica funzionale di appartenenza nel previgente ordinamento — VII e VIII q.f. — nelle posizioni corrispondenti dell'Area C, alla quale a regime si accederà dall'esterno con la laurea breve — posizione C1 — o con la laurea — posizione C2 —.

Il CCNL reca tuttavia una dichiarazione congiunta che impegna le parti, rappresentate in una Commissione mista, cui è affidata la messa a punto di proposte per il completamento della disciplina contrattuale delle aree dei professionisti (laureati) delineata dal contratto, a tenere presenti le « problematiche relative alle figure professionali complessivamente esistenti nel comparto ».

Saranno poi le delegazioni negoziali a valutare le proposte della Commissione, i cui lavori sono in fase di avvio per le

conseguenti decisioni in sede contrattuale, soluzioni che dovranno comunque misurarsi con le risorse già assegnate e destinate.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

TASSONE. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'Ente poste sta procedendo in numerosi comuni della Calabria alla chiusura e soppressione di numerosi uffici postali senza tenere in alcuna considerazione i danni e disagi arrecati alle popolazioni interessate;

l'attuale gestione dei servizi postali dimostra scarsa sensibilità verso le esigenze della popolazione e ha adottato come criterio guida nella ottimizzazione e razionalizzazione degli uffici postali sul territorio nazionale quello di chiudere gli uffici postali nei piccoli centri. Tutto ciò dimostra poca attenzione verso i ceti meno abbienti, verso coloro che non possono certo percorrere 50-60 chilometri per avere una prestazione di spedizione o per ritirare la pensione;

in tale contesto l'Ente poste ha disposto, fin dallo scorso anno, la chiusura parziale dell'ufficio postale nella frazione di Melicuccà del comune di Dinami (VV);

il suddetto provvedimento dell'amministrazione postale inizialmente doveva essere destinato al solo periodo estivo ma dal 2 aprile del 1999 è diventato definitivo;

tale decisione ha comportato numerosi e gravi disagi tra la popolazione che non può più far uso di un servizio di vitale importanza per le normali attività di vita di relazione;

la privatizzazione dell'Ente poste è stata voluta sostanzialmente al fine di garantire maggiore efficienza e razionalizzazione nei servizi ai cittadini, per offrire un servizio alla popolazione meno farraginoso e più snello, tuttavia, si sta rilevando come

un mezzo per creare disagi e disservizi ai cittadini senza alcuna giustificazione —:

se non ritenga che, anche in seguito alla privatizzazione, l'Ente poste è parimenti tenuto a garantire i servizi postali senza che parte della popolazione in base a criteri arbitrari debba subire tagli ingiustificati;

se non ritenga di intervenire affinché sia ripristinato il servizio postale presso la frazione di Melicuccà, per un ritorno alla normalità della vita della cittadinanza.

(4-24098)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha riferito che, per le agenzie ubicate in piccole località o con traffico postale esiguo, è prevista l'adozione di soluzioni operative mirate a riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda, graduando gli orari o anche le giornate di apertura.

Per tali motivi, per quanto riguarda l'ufficio postale ubicato nella frazione di Melicuccà di Dinami, considerato il modesto flusso di traffico ed il conseguente rapporto produzione — costi, ne è stata disposta l'apertura a giorni alterni.

La società ha tenuto a precisare che, sensibile alle esigenze della clientela, sta valutando l'opportunità di adottare misure organizzative più efficaci quali, ad esempio, l'operatore unico o l'apertura ad orario ridotto che, almeno in parte, dovrebbero diminuire i disagi lamentati dall'interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TORTOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

a Castiglioncello, in Toscana, nella zona di castello Pasquini, di grande pregio ambientale, il comune ha previsto l'abbattimento di molti alberi per costruire un parcheggio per circa sessanta auto;

in una zona di attrazione turistica quale quella in questione le auto dovrebbero piuttosto essere eliminate per mantenere integra la bellezza del paesaggio;

vi sono peraltro dei parcheggi vicini (come le Spianate) a quello in questione che non vengono utilizzati; esiste inoltre già il progetto di spostare il campo sportivo al Casalino, cosa che permetterebbe di destinare lo spazio lasciato libero a parcheggio utilizzabile dagli alberghi e per le attività di svago, tipo cinema, *dancing*, tennis, stabilimenti balneari della zona;

se l'abbattimento degli alberi è già iniziato mentre sarebbe necessario riqualificare le aree già destinate a parcheggi, e destinare il luogo in questione a semplice passeggiata ed a parco giochi per bambini, cercando di rimboschire e dove è possibile di abbellire con arredo urbano —:

quali iniziative, anche eventualmente di sbocco, intenda adottare per la salvaguardia dell'area in questione. (4-20750)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda l'abbattimento di alberi per la costruzione di un Parcheggio a Castiglioncello (LI).*

Il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Provinciale di Livorno), a seguito di vari esposti da parte di Associazioni ambientaliste e cittadini di Rossignano Marittimo, ha verificato i lavori richiamati anche nell'interrogazione in esame, sui quali in effetti aveva espresso anche un parere preventivo ai fini del rilascio dei nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico da parte della Provincia di Livorno.

L'area prescelta per la realizzazione del parcheggio è costituita da una porzione di terreno stretta e allungata compresa tra il muro di cinta del parco del Castello Pasquini e la stazione ferroviaria di Casti-

glioncello sulla quale all'inizio del secolo, prima della costruzione della ferrovia, passava il tracciato della via Aurelia. Dopo la dismissione della sede stradale, nel corso di molti decenni di abbandono, sull'area si erano insediate numerose piante arboree (di pino domestico, pino d'Aleppo e leccio) con dimensioni anche considerevoli che contribuivano a dare l'impressione, da un'esame visivo esteriore, che l'area facesse parte del parco del Castello.

Il progetto, nella sua ultima stesura, prevedeva in un primo lotto la realizzazione di 68 posti auto e della viabilità di accesso e manovra (da via D'Ancona) nonché un percorso pedonale e di servizio dal viale d'accesso del Castello Pasquini per il collegamento con la piazza principale di Castiglioncello. Successivamente, con l'acquisizione di un'area più a valle, di pertinenza della ferrovia, il parcheggio verrebbe ampliato. La relazione del Dr. Stefano Pace, agronomo, allegata al progetto segnalava la necessità di abbattere 45 piante di alto fusto di cui 20 in precarie condizioni fisico vegetative.

Lo stesso Corpo Forestale, a seguito di istruttoria tecnica, segnalò alla Provincia di Livorno, che seppure le condizioni del sito non facevano temere, con l'esecuzione dei lavori, dissesti di natura idrogeologica, la realizzazione del progetto avrebbe comportato notevole impatto paesaggistico e pertanto pareva opportuno suggerire al Comune una revisione del progetto, con riduzione dei posti auto così da limitare la necessità del taglio delle piante. La Provincia ha poi autorizzato la realizzazione dei lavori.

Le verifiche svolte presso il Comune di Rossignano Marittimo hanno permesso di accertare che sono stati acquisiti i seguenti pareri ed autorizzazioni:

1) *nulla-osta della Provincia di Livorno n. 44159 del 25.02.98 relativo al vincolo idrogeologico;*

2) *parere favorevole della Commissione Edilizia integrata dell'11.9.97;*

3) *autorizzazione n. 528 del 27.11.97 del responsabile del settore Urbanistica ex articolo 7 L. 1497/39;*

4) *nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici di Pisa nn. 15327 del 7.10.97 e 2505 del 7.2.98;*

5) *determinazione Dirigenziale n. 316 del 17.4.98 di approvazione del progetto con valenza di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 L. 493/93;*

6) *autorizzazione Ferrovie dello Stato.*

Dalle verifiche effettuate risulta quindi che i lavori sono stati iniziati dopo aver acquisito tutti i nulla osta previsti dalla normativa vigente ed il taglio delle piante è stato realizzato nei limiti di quanto previsto dal progetto.

L'ambiente interessato, seppure di notevole pregio paesaggistico, non può essere assimilato ad un ecosistema naturale. In considerazione dell'ubicazione e dei ripetuti interventi antropici, va ormai considerato parte dell'habitat urbano.

I lavori non hanno comportato la completa eliminazione della dotazione arborea dell'area (le piante tagliate sono circa il 50% di quelle presenti) ma certamente ad intervento realizzato l'aspetto dei luoghi sarà radicalmente mutato.

A seguito delle proteste da parte di numerosi cittadini, il Comune di Rossignano ha manifestato comunque l'intenzione di rivedere il progetto in modo da limitare per quanto possibile ulteriori alterazioni dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quali motivi impediscano la conclusione dell'iter della pratica intestata a Rosas Angelino nato a Padria (Sassari) il 30 maggio 1940 e residente a Busto Arsizio, Via San Pietro 14, intesa ad ottenere la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, per la quale l'interessato è in possesso del mo-

dello TRC/01BIS che l'Inps ha già provveduto ad inviare al Ministero del tesoro.

(4-16628)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato, con il quale si chiede di conoscere i motivi che hanno impedito la definizione della pratica, di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intestata al Signor Angelino Rosas, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha rappresentato quanto segue.*

La ricongiunzione in argomento era stata esitata con decreto n. 194647 del 18/7/89, con il quale erano stati riconosciuti utili a pensione 4 anni, 6 mesi e 0 giorni e cui corrispondeva l'onere di L. 216.000.

L'Istituto, a seguito dell'acquisizione di successivi elementi concernenti ulteriori periodi assicurativi a favore dell'interessato, ha provveduto al riesame del provvedimento di ricongiunzione dei servizi ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 e, mediate l'emissione della Determinazione n. 1 del 3/6/99 — che annulla e sostituisce il precedente citato decreto — ha riconosciuto utili a pensione 10 anni, 1 mese e 14 giorni, cui corrisponde l'onere di L. 1.549.335 con pagamento se effettuato in unica soluzione, della differenza di L. 1.333.335.

L'Istituto, infine, fa presente che espletate le formalità di rito, la suddetta Determinazione n. 1 sarà spedita direttamente all'interessato per la notifica. La relativa accettazione da parte del Sig. Rosas Angelino potrà essere inviata alla Sede Provinciale INPDAP di Varese, presso la quale l'intero fascicolo previdenziale verrà trasmesso per il seguito di competenza a cura dell'Ufficio V della Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VALENSISE e ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

quali siano le iniziative del Governo in relazione alle conclusioni ed alle richie-

ste del XX Congresso Nazionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens), a cui la legge 21 agosto 1950 n. 698 attribuisce la tutela, la rappresentanza e la difesa degli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola, richieste relative:

a) all'urgente applicazione della risoluzione Cee del 17 maggio 1988 sull'importanza della lingua dei segni e sul suo inserimento in vari settori sociali, tra cui l'istruzione e i mass-media, essendo l'introduzione della lingua dei segni nella istruzione scolastica e universitaria di innegabile grande aiuto per i sordomuti, con la proposta di affiancare l'insegnante di sostegno con un operatore tecnico nelle classi con alunni sordomuti;

b) alla necessità di una sollecita iniziativa del Governo in ordine al riconoscimento con legge della lingua italiana dei segni, come raccomandato fin dal 1988 dal Parlamento europeo a tutti i governi delle Comunità;

c) alla altrettanto sollecita iniziativa del Governo in ordine ad una modifica della legge n. 482 del 1968 che porti al 12 per cento (dall'attuale 7 per cento) la percentuale dei sordomuti e che consenta ai sordomuti di iscriversi in tre liste per il collocamento al lavoro, nonché di usufruire di interpreti di lingua italiana dei segni per l'espletamento delle prove in concorsi pubblici;

d) alla estensione ai lavoratori sordomuti collocati al lavoro in base alla legge n. 482 del 1968 del beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso amministrazioni pubbliche o aziende private, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

e) alla necessità dell'adozione da parte delle commissioni delle Asl di criteri certi per il riconoscimento del sordomutismo relativi alla reale minorazione uditiva ed alla conseguente opportunità per il riconoscimento del sordomutismo sia effettuato da parte di una sola Asl con sede nel

capoluogo di provincia, così come avviene in varie parti d'Italia;

f) ad emanare direttive univoche per il riconoscimento dello stato di gravità da parte delle Asl, a norma dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, allo scopo di evitare disparità di trattamento in tali riconoscimenti;

g) ad intervenire presso la Rai per una considerazione attenta delle esigenze degli affetti di sordità e per le conseguenti misure utili a rendere fruibili alcuni essenziali servizi: telegiornali, programmi culturali ed attualità;

h) a dare luogo ad un abbattimento dell'Iva per l'acquisto da parte dei sordomuti di autoveicoli recanti dispositivi luminosi, analogamente a quanto previsto per altre categorie di invalidi. (4-16971)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue.*

Le varie problematiche sollevate dall'interrogante devono ricondursi alla legge-quadro 5/2/1992, n. 104, recante « Disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate », in particolare per quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Con la predetta legge-quadro, il legislatore ha operato una precisa scelta che si orienta verso l'integrazione sociale della persona in situazione di handicap, pur non escludendo tutti quei mezzi, istituzionali e tecnici, che possono comunque favorire e facilitare l'integrazione medesima.

Al riguardo, e più specificamente per i minorati dell'udito e della parola, particolare attenzione è stata prestata allo studio dei linguaggi speciali, ed in tal senso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione (decreto ministeriale 9.12.97, n. 782), sono stati istituiti corsi di alta qualificazione, destinati a docenti già specializzati, per l'approfondimento di tecniche particolari, tra cui i linguaggi non verbali e la lingua dei segni. Per ciò che attiene, poi, alla collaborazione tra i Provveditorati agli Studi e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens), è noto che,

secondo quanto previsto dalla citata legge 104/92, presso ogni Ufficio scolastico periferico è istituito un Gruppo di lavoro provinciale per gli adempimenti relativi agli alunni in situazione di handicap.

Anche il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, interpellato al riguardo, ha riferito che sono garantiti agli studenti audiolesi sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato; è altresì consentita, per il superamento degli esami, la possibilità di svolgere prove equipollenti. È prevista, inoltre, l'istituzione di una figura di docente, delegato dal Rettore, che sovrintenda all'integrazione nell'ambito dell'Ateneo.

Da elementi assunti presso la concessionaria RAI, si è evidenziato, poi, che per i non udenti vengono sottotitolate circa 60 ore di programmi a settimana, messi in onda in diverse fasce orarie e riguardanti tutti i generi di trasmissioni.

Particolare attenzione è posta ai programmi per bambini, mentre la testata Televideo dedica alcune pagine ai non udenti, sia segnalando giornalmente i programmi sottotitolati, sia fornendo informazioni sulle varie attività che enti o associazioni svolgono a favore delle persone portatrici di tale handicap.

Anche nel passato, ma soprattutto recentemente, sono stati sottotitolati importanti programmi culturali delle tre reti RAI, nonché le edizioni del TG1 delle ore 8,30 e del TG2 delle ore 8,15 che vengono regolarmente trasmesse con linguaggio gestuale LIS. Anche il « TG Ragazzi », in onda quotidianamente dal 15 febbraio 1999, ha iniziato la sottotitolazione per i non udenti.

La RAI si è inoltre impegnata ad ampliare la consistenza dei programmi fruibili da questa fascia di utenza, introducendo, ove possibile e ove disponibili, anche nuovi strumenti tecnologici che maggiormente favoriscano la fruizione del servizio televisivo.

Sono tuttora in corso le verifiche tecnico-organizzative e la determinazione dei costi per un potenziamento del servizio di sottotitolazione e di traduzione segnata per non udenti e di audiodescrizione per non vedenti. Tutto ciò nell'ambito dei pro-

grammi previsti dal contratto di servizio e indicati dall'Ente nazionale sordomuti, in modo da garantire, oltre ad un consolidamento dell'esistente, un telegiornale di prima serata e programmi culturali e di attualità politica.

La concessionaria RAI, informa, infine, che sta sperimentando un « decoder » destinato ai non vedenti, che utilizza righe di televideo per inviare un segnale sonoro che copra il servizio di audiodescrizione.

Per ciò che concerne, invece, l'abbattimento dell'IVA per l'acquisto, da parte di sordomuti, di autoveicoli recanti dispositivi luminosi, analogamente a quanto previsto per altre categorie di invalidi, rappresento quanto segue.

L'articolo 8, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni, effettuate a favore dei portatori di handicap, di veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (« Nuovo codice della strada »). Nel novero di tali veicoli rientrano autovetture, motorcarrozette e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici del disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, anche prodotti in serie, purché adattati, prima dell'acquisto, alla menomazione di cui è affetto il disabile, e diretti alla locomozione dei disabili con ridotte o impediti capacità motorie permanenti.

La norma ha quindi previsto che per godere della predetta agevolazione, occorre che l'handicap comporti « ridotte o impediti capacità motorie permanenti », proprio per far sì che persone con handicap motorio non debbano rinunciare ad un diritto primario quale quello della mobilità. E la ragione di questa limitazione era anche stata dettata dalla necessità di evitare abusi che potevano portare a fruire dell'agevolazione di che trattasi anche persone dotate di auto normali, facilmente confondibili con quelle non agevolabili.

Il legislatore ha comunque presente la necessità di estendere tali agevolazioni an-

che alle persone con disabilità diverse da quelle motorie. Al riguardo, sono stati avviati, presso questo Dipartimento, i dovuti contatti con le diverse Amministrazioni interessate per pervenire alla stesura di una nuova normativa che tenga conto anche della problematica rappresentata dall'atto ispettivo cui si risponde.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

VOLONTÈ, ANGELONI e CAVANNA SCIREA. — Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'università e ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

fortissime perplessità ha destato la nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione non garantisce assolutamente la necessaria imparzialità di giudizio ai candidati. In proposito erano intervenuti a più riprese sia l'Uniri sia, di conseguenza, il ministero vigilante, senza ottenere riscontri di alcun genere da parte dell'Asi. [00dd] evidente che una così grave riserva sarà un elemento di grande importanza nel sostenere il grosso contenzioso che il risultato concorsuale inevitabilmente provocherà;

occorre segnalare l'illegittimità del bando n. 3/981, che non prevede il requisito del possesso del diploma di laurea, come invece richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 19/93 per l'accesso alla dirigenza amministrativa;

le procedure concorsuali sono state espletate in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Sono state disattese le norme di cui all'articolo 6, comma 3 (la comunicazione ai candidati dei colloqui non è stata data nei termini previsti dal regolamento), all'articolo 9, comma 2 [nella commissione mancavano i tecnici esperti ed il segretario, come previsto dai punti a) e b)], all'articolo 12, comma 2 (non sono stati resi noti

prima dei colloqui i risultati sulle valutazioni dei titoli). A tale proposito ricordiamo che la commissione esaminatrice ha completamente ignorato il parere degli stessi uffici dell'Asi che segnalavano la necessità di osservare le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica in questione —:

quali iniziative intendano assumere al fine di verificare la regolarità dei concorsi in oggetto. (4-20896)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, si comunica che con decreto ministeriale n. 357 del 28 luglio 1999 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato costituito un collegio ispettivo con finalità rispondenti alle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo.

Il citato collegio dovrà predisporre un rapporto in merito alla regolarità dei concorsi espletati dall'Agenzia spaziale italiana.

Per comodità si allega il decreto sopraindicato (allegato in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografia).

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

ZACCHERA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero. — Per sapere È premesso che:

è stata annunciata una fortissima riduzione degli organici dello stabilimento Girmi di Omegna (provincia del Verbano Cusio Ossola) che comporterebbe un'ulteriore, grave calo occupazionale della zona, ma soprattutto comprometterebbe in modo definitivo la presenza di questa azienda nel Cusio, dopo decenni di attività;

uno dei motivi della crisi aziendale è anche legato al fatto che la produzione dei piccoli elettrodomestici casalinghi subisce una costante e sempre più intensa concorrenza da produzione di mercati esteri che possono produrre a prezzi decisamente inferiori;

quali iniziative intenda proporre il Governo per approntare la situazione, tenuto conto dell'alto numero di lavoratori e lavoratrici interessati alla crisi aziendale;

se non si ritenga opportuno allargare anche alla zona del Cusio quelle speciali opportunità legislative che già interessano realtà occupazionali di altre zone d'Italia, preso atto che anche in alcune zone del nord È come in questo caso È vi sono aree di forte crisi occupazionale;

se risulti o meno che la proprietà del marchio « Girmi » avrebbe recentemente intrapreso grossi investimenti all'estero, e segnatamente in Marocco, per produzioni che vanno di fatto a compromettere quelle già in essere in Italia e particolarmente nella zona di Omegna e se questo investimento industriale abbia goduto di facilitazioni, finanziamenti od incentivi da parte anche di strutture statali, anche bancarie collegate all'Italia. (4-18493)

RISPOSTA. — *La Ditta GIRMI SpA. di Omegna opera nel settore degli elettrodomestici occupando 166 lavoratori di cui 5 dirigenti, 31 impiegati e 130 operai.*

In data 10 settembre 1997 l'Azienda ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo per il ricorso al contratto di solidarietà per un anno con scadenza 27 settembre 1998. L'attuazione di detto contratto è stata interrotta per il periodo dal 24 novembre 1997 al 31 maggio 1998 per il sopravvenire di commesse non preventivate.

La Girmi s.p.a., in data 13 giugno 1998, ha aperto la procedura di mobilità, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, per 91 dipendenti (88 operai e 3 impiegati) a causa delle condizioni stagnanti del mercato dei piccoli elettrodomestici che hanno determinato un aggravio dei costi aziendali, ed ha

pronunciato la decisione di trasferire in Lombardia parte di produzione e di amministrazione.

In data 25.09.98, con verbale di accordo siglato presso il Ministero dai rappresentanti della Girmi e la RSU, è stato stabilito di sospendere la procedura di mobilità avviata ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/91 e di rinnovare l'utilizzo del contratto di solidarietà per il periodo 28.9.98-27.3.99, con un orario di lavoro pari a 22 ore medie settimanali e per n. 70 lavoratori.

L'Azienda ha dichiarato, poi, di aver predisposto un piano di investimenti finalizzato al risanamento industriale e al rilancio della presenza Girmi sul mercato.

Tale operazione potrà comportare effetti positivi con riferimento all'attuale eccedenza di personale in quanto consentirà il recupero di 30 unità rispetto all'esuberanza che ha dato origine alla procedura di mobilità.

Relativamente a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame, circa i recenti investimenti che sarebbero stati intrapresi dalla GIRMI all'estero ed in particolare in Marocco, non risulta che la Società in questione abbia fatto richiesta per ottenere i benefici previsti dalle leggi, gestiti dal Ministero del Commercio con l'Estero-Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e per l'Internazionalizzazione delle Imprese, intesi ad agevolare il radicamento delle imprese italiane sul predetto mercato (in particolare legge 384/81, legge 100/90 e legge 304/90).

Si fa presente, infine, che, ad oggi, il Presidente della Girmi, nonostante i vari tentativi ed incontri con operatori locali non ha realizzato alcun progetto in Marocco.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.